



AREA C.U.C.

## Centrale Unica di Committenza dell' Area Sele - Picentini

Comune Capofila  
Comune di Bellizzi  
via D. Manin, n.23  
84092 Bellizzi (SA)

**AREA C.U.C.– CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'AREA SELE PICENTINI**

**PROPOSTA N.712 DEL 11/09/2020**

**N. 256 REG. UFFICIO DEL 11/09/2020**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

**N. 577 REG. GENERALE DEL 12.08.2020**

**OGGETTO: Comune di Altavilla Silentina** – Procedura di gara per l'affidamento in "Concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ici, imu, tasi, tarsu, tares, tari) ed extratributarie (tosap), riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'agente della riscossione - CIG: 7515217940" - **Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### Premesso:

- che in data 21.03.2016 è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, Campagna, Eboli, Acerno, Olevano sul Tusciano la convenzione, ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000, per la costituzione della Centrale Unica di Committenza "Sele-Picentini" che individua il Comune di Bellizzi quale ente capofila;
- che con decreto sindacale n. 17 del 11.06.2019, il Sindaco del Comune di Bellizzi – ente capofila - ha nominato l'Ing. Pino Schiavo quale responsabile della "Cuc dell'Area Sele-Picentini, dando piena operatività all'organismo;
- che in conformità all'art. 4, comma 1 lett. b.1 della citata convenzione rimane in capo alla Centrale Unica di Committenza, nella fase di gara, la redazione degli atti di selezione, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- che l'art. 2, comma 3, della citata convenzione, ha previsto che per i servizi di supporto e ausilio il comune capofila può avvalersi anche di una propria società in house-providing, i cui costi saranno imputati al quadro delle spese afferente l'attività della Centrale Unica di Committenza;
- che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 319 del 14/04/2016 veniva affidato alla Società in house-providing Cooperazione e Rinascita srl, il servizio di supporto amministrativo ad attività istituzionali riguardanti la Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele-Picentini";
- che successivamente alla costituzione della Centrale Unica di Committenza ed alla sottoscrizione della relativa Convenzione, hanno aderito le seguenti Amministrazioni Comunali: Vietri sul Mare (Delibera di C.C. n. 36 del 30.05.2017), Sant'Egidio del Monte Albino (Delibera di C.C. n. 45 del 30.05.2017), Battipaglia (Delibera di C.C. n. 45 del 08.06.2017), Sarno (Delibera di C.C. n. 86 del 10.10.2017), S. Marzano sul Sarno (Delibera di C.C. n.39 del 20.10.2017), Altavilla Silentina (Delibera di C.C. n.63 del 15.11.2017), Nocera Superiore (Delibera C.C. n. 113 del 30.11.2017), Pagani (Delibera di C.C. n.102 del 21.12.2017); Controne (Delibera di C.C. n. 4 del 12.02.2018); Giffoni Valle Piana (Delibera di C.C. n. 31 del 25.05.2018); Bracigliano (Delibera di C.C. n. 28 del 09.08.2018); Maiori (Delibera di C.C. n. 45 del 25.07.2018); Forino (Delibera di C.C. n. 22 del 28.09.2018); Pimonte (Delibera CC.C. n. 18 del 25.03.2019);

#### Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 6, lett. b1) della convenzione il Comune di Altavilla Silentina (Stazione appaltante) ha trasmesso la determina a contrarre del Responsabile del Settore 3 - Servizi all'Ente n. 147 del 08.05.2018, come rettificata dalla determina del Responsabile del Settore 3 - Servizi all'Ente n. 178 del 31.05.2018, , predisposta ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, nell'ambito delle quali veniva indicato, tra l'altro:
  - che la scelta del contraente sarebbe avvenuta attraverso una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016



AREA C.U.C.

## Centrale Unica di Committenza dell' Area Sele - Picentini

Comune Capofila  
Comune di Bellizzi  
via D. Manin, n.23  
84092 Bellizzi (SA)

- che il criterio per la scelta dell'offerta migliore sarebbe stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento furono conferite al dott. Michele DI SARLI, in qualità Funzionario della Stazione Appaltante;
- che con Determina del Responsabile dell'Area CUC Sele Picentini n. 64 del 06.06.2018 (Reg. Gen. n. 519 del 06.06.2018) furono approvati gli atti di gara;
- che in conformità all'art. 36, comma 9 secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016 ed all'art. 3, commi 1 lett. a), del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, l'avviso di gara è stato pubblicato:
  - sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (GUCE);
  - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici;
  - sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice;
  - sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
  - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
  - sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
  - su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
  - su due dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
- che gli atti di gara fissavano, quale termine per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 20.07.2018;
- Che l'Ufficio Protocollo del Comune di Bellizzi (Comune capofila della CUC Sele Picentini) con nota prot. n. 15271 del 24.07.2018, ha comunicato che relativamente a tale procedura sono pervenuti CINQUE (5) plichi;
- che, trattandosi di un procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 118 del 12.11.2018 (Reg. Gen. n. 976 del 12.11.2018), è stata formalmente nominata, ai sensi art. 77 del d.lgs 50/2016, la Commissione Giudicatrice la quale risulta composta da:
  - Geom. Gianpiero CIMINO – Dipendente del Comune di Altavilla Silentina;
  - Ing. Terenzio STABILE - Dipendente del Comune di Castellabate;
  - Sig.ra Virginia TOMMASINO - Dipendente del Comune di Altavilla Silentina;

### Considerato:

- dai seguenti verbali (allegati alla presente determinazione) relativi alle attività del RUP e della Commissione Giudicatrice:
    - verbale di gara n. 1 del 17.08.2018;
    - verbale di gara n. 2 del 28.09.2018;
    - verbale di gara n. 3 del 19.11.2018;
    - verbale di gara n. 4 del 19.11.2018 - 07.01.2019;
    - verbale di gara n. 5 del 21.01.2019;
    - verbale di gara n. 6 del 04.02.2019;
    - verbale di gara n. 7 del 04.03.2019 - 18.03.2019;
- risulta che relativamente alla procedura per l'affidamento della "Concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ici, imu, tasi, tarsu, tares, tari) ed extratributarie (tosap), riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'agente della riscossione - CIG: 7515217940" del Comune di Altavilla Silentina, l'offerta ritenuta congrua, coerente è vantaggiosa per la stazione appaltante è quella presentata dalla ditta **CRESET SpA (P.IVA 00868170143)** per aver ottenuto il punteggio complessivo **88,055** punti;

### Dato atto:

- che a conclusione della procedura di gara:
  - in data 18.04.2019, la ditta PUBBLIALIFANA Srl ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Sezione Salerno, per l'annullamento:
    1. del provvedimento acquisito al prot. n. 2543 del 21.03.2019, con cui il RUP e la Commissione comunicavano l'esclusione della società PubbliAlifana S.r.l. dalla gara con procedura aperta per l'affidamento, in concessione, del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ICI/IMU, TASI, TARSU/TARE/TARI) ed extratributarie (ivi comprese quelle derivanti dalle violazioni al CDS, nonché le altre sanzioni amministrative di



AREA C.U.C.

## Centrale Unica di Committenza dell' Area Sele - Picentini

Comune Capofila  
Comune di Bellizzi  
via D. Manin, n.23  
84092 Bellizzi (SA)

- competenza della Polizia Locale) e gestione delle quote residue e delle quote presentate dall'agente della riscossione;
2. per quanto occorra, della nota prot. n. 3385 del 17.04.2019 a firma del RUP con la quale è stato fornito riscontro negativo all'istanza di autotutela confermando le ragioni dell'esclusione;
  3. di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti eventualmente esistenti se ed in quanto lesivi per gli interessi della ricorrente e da questa non conosciuti.
- con Sentenza n. 1781/2019 (pubblicata il 17.10.2019), Il TAR Campania - Sezione di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi, ha accolto il ricorso presentato dalla PUBBLIALIFANA Srl;
- in data 30.10.2019, la ditta CRESET Spa ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, per l'annullamento e/o la riforma, previo sospensiva:
1. della sentenza del Tar Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), n.1781/2019 pubblicata il 17 ottobre 2019 (doc.1), che ha accolto il ricorso di primo grado R.G. n.560/2019 proposto da Pubblialfana S.r.l., con cui era stato impugnato il provvedimento di esclusione della stessa dalla gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza Sele Picentini e dal Comune di Altavilla Silentina per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie, riscossione coattiva di tutte le entrate, gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'agente della riscossione (CIG 7515217940) e, per l'effetto, per il rigetto del suddetto ricorso di primo grado.
- con Sentenza n. 2972/2020 (pubblicata il 22.06.2020), Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) definitivamente pronunciandosi sull'appello, lo ha accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno, Sezione Prima, 17 ottobre 2019, n. 1781, ha rigettato il ricorso di primo grado;

### Vista:

- la nota prot. n. 8074 del 10.09.2020, assunta agli atti in pari data al prot. n. 16507, con la quale il RUP ha attestato di aver completato, con esito positivo, la fase di verifica del possesso dei requisiti in capo al concorrente primo in graduatoria;

### Dato atto:

- che relativamente alla documentazione antimafia è possibile procedere alla aggiudicazione, sotto condizione risolutiva del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 88 del d.lgs 159/2011

### Considerato:

- che sussistono le condizioni per procedere alla aggiudicazione della procedura relativa all'affidamento della "Concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ici, imu, tasi, tarsu, tares, tari) ed extratributarie (tosap), riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'agente della riscossione - CIG: 7515217940" del Comune di Altavilla Silentina, in favore della **CRESET SpA con sede legale in Milano (MI) alla via Feltre, 75 (P.IVA 00868170143)**, per aver presentato, in sede di gara, un'offerta economica ritenuta congrua per la Stazione Appaltante;

### Ritenuto:

- di dover procedere in merito;

### Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" per quanto riguarda la disciplina delle Centrali Uniche di Committenza;
- la Convenzione sottoscritta in data 21 marzo 2016, per la gestione della "Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele-Picentini";
- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi gestionali apicali;
- Che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;
- il D.P.R. n.207/2010 e s.m. e i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n. 17 del 11.06.2019;



AREA C.U.C.

## Centrale Unica di Committenza dell' Area Sele - Picentini

Comune Capofila  
Comune di Bellizzi  
via D. Manin, n.23  
84092 Bellizzi (SA)

### DETERMINA

- 1) **Di approvare** i verbali di gara relativi alle attività del RUP, dott. Michele DI SARLI, e della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 118 del 12.11.2018 (Reg. Gen. n. 976 del 12.11.2018), di seguito elencati ed allegati alla presente determinazione:
  - verbale di gara n. 1 del 17.08.2018;
  - verbale di gara n. 2 del 28.09.2018;
  - verbale di gara n. 3 del 19.11.2018;
  - verbale di gara n. 4 del 19.11.2018 - 07.01.2019;
  - verbale di gara n. 5 del 21.01.2019;
  - verbale di gara n. 6 del 04.02.2019;
  - verbale di gara n. 7 del 04.03.2019 - 18.03.2019;
- 2) **Di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e sotto condizione risolutiva del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 88 del d.lgs 159/2011, la procedura relativa all'affidamento della "Concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ici, imu, tasi, tarsu, tares, tari) ed extratributarie (tosap), riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'agente della riscossione - CIG: 7515217940" del Comune di Altavilla Silentina, in favore della ditta **CRESET SpA con sede legale in Milano (MI) alla via Feltre, 75** per aver ottenuto il punteggio complessivo **88,055 PUNTI** e per aver offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 31,000 %, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 368.475,81.
- 3) **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante affinché possa procedere con i relativi atti consequenziali di competenza;
- 4) **Di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio On-Line del Comune di Bellizzi;
- 5) **Di dar luogo** agli adempimenti in materia di amministrazione aperta di cui alla legge 134/2012.

IL RESPONSABILE DELLA CUC  
ing. Pino Schiavo





# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Area Sele - Picentini

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)

Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  
ED EXTRATRIBUTARIE, RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE  
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DELLE QUOTE RESIDUE E DELLE QUOTE  
INESIGIBILI PRESENTATE DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

**CIG: 7515217940**

## VERBALE DI GARA N° 1

### VERIFICA DELL’AMMISSIBILITA’ DELLE DITTE PARTECIPANTI

L’anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **DICIASSETTE** del mese di **AGOSTO**, alle **9.45**, presso la sede della Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini, sita in Bellizzi (SA) alla via Roma, 197, il sottoscritto dott. Michele DI SARLI in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal geom. Gianpiero CIMINO in qualità di testimone, procede, *in seduta pubblica*, alla verifica dell’ammissibilità delle ditte partecipanti alla procedura di cui all’oggetto mediante l’apertura della “Busta A – Documentazione Amministrativa” ed alla verifica della conformità della correttezza formale e della completezza della documentazione in essa contenuta.

Sono presenti, in rappresentanza delle ditte partecipanti:

- Sig. Christian DE FEO, nato a Salerno (SA) il 08.10.1975 - delegato della CRESET Spa;
- Dott.ssa Genny Lorys SOLLAZZO, nata a Praia a Mare (CS) il 05.10.1980 - delegata della NOVARES Spa;
- Sig. Stefano MARTELLA, nato a Roma (RM) il 03.12.1959 - delegato della SO.G.E.T. Spa;
- Dott. Paolo LA SCALA, nato ad Aversa (CE) il 24.03.1959 - delegato della PUBBLISERVIZI Srl;

Preliminarmente, si da atto che:

- Con Determinazione a contrarre del Dirigente del Settore 3 - Servizi all’Ente n. 147 del 08.05.2018, come rettificata dalla determina del Dirigente del Settore 3 - Servizi all’Ente n. 178 del 31.05.2018, predisposta i sensi e per gli effetti dell’art. 192 del d.lgs. n.267/2000 e dell’art.32 c.2 del d.lgs. n.50/2016, sono stati approvati gli elementi essenziali del contratto unitamente alle modalità di indizione della gara ed ai criteri di selezione e di aggiudica;
- Con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 64 del 06.06.2018 (Reg. Gen. n. 519 del 06.06.2018), sono stati approvati gli atti di gara tra i quali il Bando / Disciplinare di gara;
- Che in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 9 secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016 ed all’art. 3, commi 1 lett. a), del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, l’avviso di gara è stato pubblicato:
  - sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (GUCE);
  - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici;
  - sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice;
  - sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
  - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
  - sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC;
  - su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
  - su due dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
- Che il bando di gara fissava quale termine per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 20.07.2018;
- Che l’Ufficio Protocollo del Comune di Bellizzi (Comune capofila della CUC Sele Picentini) con nota prot. n. 15271 del 24.07.2018, ha comunicato che relativamente a tale procedura sono pervenuti CINQUE plichi come di seguito dettagliato:



N	DITTA PARTECIPANTE	PROVENIENZA	ESTREMI DELLA CONSEGNA
1	PUBBLIALIFANA Srl	Piedimonte Matese (CE)	Prot. n. 14803 del 16.07.2018
2	CRESET Spa	Milano (MI)	Prot. n. 15000 del 18.07.2018
3	NOVARES Spa	Roma (RM)	Prot. n. 15102 del 20.07.2018
4	SO.G.E.T. Spa	Pescara (PE)	Prot. n. 15104 del 20.07.2018
5	PUBLISERVIZI Srl	Roma (RM)	Prot. n. 15105 del 20.07.2018

Atteso quanto innanzi premesso, si da avvio all'apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della documentazione amministrativa in essi contenuta procedendo in ordine cronologico con riferimento al protocollo di presentazione delle offerte.

#### 1 - PUBBLIALIFANA Srl

Il plico, conservato presso la sede della CUC Sele Picentini, si presenta integro e correttamente sigillato sui lembi di chiusura. Al suo interno vengono rinvenuti ulteriori TRE plichi, tutti integri e sigillati sui lembi di chiusura, contraddistinti dalla seguente dicitura:

BUSTA A – Documentazione Amministrativa  
 BUSTA B – Offerta Tecnica  
 BUSTA C – Offerta economica

Ognuno dei suddetti plichi viene contraddistinto con il numero progressivo assegnato all'impresa in relazione alla data di assunzione al protocollo dell'offerta e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Si procede, quindi, all'apertura della sola "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" per la verifica di quanto dichiarato/dimostrato dall'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti da disciplinare di gara per la ammissibilità alla gara.

PASSOE: 3306-7854-0669-7613

Dalla verifica della documentazione contenuta nel plico si da atto che la stessa **risulta conforme** a quanto richiesto dal disciplinare di gara e, pertanto, l'impresa **viene AMMESSA alla successiva fase di gara**

#### 2 - CRESET Spa

Il plico, conservato presso la sede della CUC Sele Picentini, si presenta integro e correttamente sigillato sui lembi di chiusura. Al suo interno vengono rinvenuti ulteriori TRE plichi, tutti integri e sigillati sui lembi di chiusura, contraddistinti dalla seguente dicitura:

BUSTA A – Documentazione Amministrativa  
 BUSTA B – Offerta Tecnica  
 BUSTA C – Offerta economica

Ognuno dei suddetti plichi viene contraddistinto con il numero progressivo assegnato all'impresa in relazione alla data di assunzione al protocollo dell'offerta e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Si procede, quindi, all'apertura della sola "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" per la verifica di quanto dichiarato/dimostrato dall'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti da disciplinare di gara per la ammissibilità alla gara.

PASSOE: 9490-7134-3747-1621

Dalla verifica della documentazione contenuta nel plico si da atto che la stessa **risulta conforme** a quanto richiesto dal disciplinare di gara e, pertanto, l'impresa **viene AMMESSA alla successiva fase di gara**

#### 3 - NOVARES Spa

Il plico, conservato presso la sede della CUC Sele Picentini, si presenta integro e correttamente sigillato sui lembi di chiusura. Al suo interno vengono rinvenuti ulteriori TRE plichi, tutti integri e sigillati sui lembi di chiusura, contraddistinti dalla seguente dicitura:

BUSTA A – Documentazione Amministrativa  
 BUSTA B – Offerta Tecnica  
 BUSTA C – Offerta economica

Ognuno dei suddetti plichi viene contraddistinto con il numero progressivo assegnato all'impresa in relazione alla data di assunzione al protocollo dell'offerta e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Si procede, quindi, all'apertura della sola "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" per la verifica di quanto dichiarato/dimostrato dall'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti da disciplinare di gara per la ammissibilità alla gara.

PASSOE: 6918-3405-5639-2247

Dalla verifica della documentazione contenuta nel plico si da atto che la stessa **risulta conforme** a quanto richiesto dal disciplinare di gara e, pertanto, l'impresa **viene AMMESSA alla successiva fase di gara**

#### 4 - SO.G.E.T. Spa

Il plico, conservato presso la sede della CUC Sele Picentini, si presenta integro e correttamente sigillato sui lembi di chiusura. Al suo interno vengono rinvenuti ulteriori TRE plichi, tutti integri e sigillati sui lembi di chiusura, contraddistinti dalla seguente dicitura:

BUSTA A – Documentazione Amministrativa



BUSTA B – Offerta Tecnica  
BUSTA C – Offerta economica

Ognuno dei suddetti plichi viene contraddistinto con il numero progressivo assegnato all'impresa in relazione alla data di assunzione al protocollo dell'offerta e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Si procede, quindi, all'apertura della sola "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" per la verifica di quanto dichiarato/dimostrato dall'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti da disciplinare di gara per la ammissibilità alla gara.

PASSOE: 8503-4788-4309-3372

Relativamente alla posizione della ditta SO.G.E.T. Spa, la dott.ssa Genny Lorys SOLLAZZO, innanzi generalizzata in qualità di delegata della NOVARES Spa, richiede formalmente l'esclusione della suddetta SO.G.E.T. Spa ritenendo che la stessa non sia in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla procedura previsti dall'art. 80 del d.lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 6. A tal proposito, la dott. SOLLAZZO chiede di allegare al verbale copia della suddetta richiesta di esclusione con allegata Sentenza del TAR Campania - TERZA SEZIONE - n. 02236/2018 Reg. Ric.

A riguardo di quanto innanzi, il Sig. Stefano MARTELLA, innanzi generalizzato in qualità di delegato della SO.G.E.T. Spa, dichiara quanto segue: "Le Sentenze del Consiglio di Stato n. 2063/2018 e 4266/2018 hanno stabilito che gli errori professionali in tendenza di una opposizione giudiziaria non sono idonei a mettere in dubbio, nemmeno astrattamente, l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico fino all'esito del giudizio definitivo e, conseguentemente, non possono dispiegare alcuna effetto escludente né, essere oggetto di onere dichiarativo. Le stesse sentenze affermano il principio in virtù del quale in assenza di iscrizione nel casellario ANAC non sussiste alcun dovere di segnalazione nella dichiarazione ex art. 80 comma 5 lett- c) del d.lgs 50/2016. Pertanto si chiede copia del presente verbale con allegata dichiarazione del delegato NOVARES e copia di qualsiasi atto intervenuto dalla data di pubblicazione del bando di gara attinente l'oggetto di affidamento e comunque relativo alla posizione della SOGET Spa. Chiede, inoltre, al RUP di valutare in merito alla dichiarazioni su esposte dalla ditta NOVARES e/o altri se ricorrono i presupposti per l'esclusione ai sensi del paragrafo 2.2.1.1 delle linee guida ANAC n. 6. Consegno copia delle Sentenze innanzi richiamate".

In relazione alla questione innanzi evidenziata relativamente alla posizione della SO.G.E.T. Spa, lo scrivente RUP non essendo, allo stato attuale, in grado di assumere una decisione in merito, **SOSPENDE** la seduta nelle more che vengano effettuati i necessari approfondimenti in merito.

Alle ore **12.25**, il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta dando atto che le ditte partecipanti saranno avvisate, mediante pubblicazione di apposito avviso all'indirizzo [www.comune.bellizzi.sa.it](http://www.comune.bellizzi.sa.it) – sezione Bandi e Concorsi, ed all'indirizzo [www.cucselepicientini.it](http://www.cucselepicientini.it), circa la data della prossima seduta pubblica in occasione della quale sarà resa nota la decisione in merito alla posizione della SO.G.E.T. Spa e sarà conclusa la verifica della documentazione amministrativa in capo all'ultimo concorrente.

Si da atto che tutti i plichi costituenti la documentazione di gara presentata dagli operatori economici partecipanti vengono custoditi a cura della CUC SELE PICENTINI nell'apposito locale adibito ad archivio. A tal proposito si precisa che sia i plichi contenenti l'OFFERTA TECNICA e l'OFFERTA ECONOMICA dei primi quattro concorrenti sia il plico generale del quinto concorrente sono stati inseriti in un contenitore di cartone opportunamente sigillato con scotch. Tutti i lembi di sigillatura sono stati vidimanti dal RUP, dal testimone e dai rappresentanti delle ditte presenti all'atto della chiusura.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Cooperazione & Rinascita s.r.l.  
Via Manin n. 23  
84092 Bellizzi (SA)  
C.F./P. I.: 05288720658

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Michele DI SARLI

Il Testimone

Geom. Gianpiero CIMINO

*Genny Lorys Sollazzo*  
*Stefano Martella*

*Michele Di Sarli*  
*Gianpiero Cimino*



Con la presente il sottoscritto SOMAZZO GENNY LORENS in rappresentanza della società NOVARES SPA richiede l'esclusione della SOGET Spa dalla presente procedura di gara per la mancanza del possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida Anac n. 6.

In particolare:

- Art. 80 comma 5 lett. c):

ONIA (DN)

Soget SPA (viste le dichiarazioni rese per il **Comune di Salerno** con iscrizione dell'11.10.2017 sul casellario informativo ANAC per errata esecuzione degli obblighi contrattuali con penali pari ad euro 88.000 e la dichiarazione resa per il **Comune di San Vitaliano** inadempimento contrattuale ed applicazione penale di euro 3.000 con deliberazione di G.M. n. 64 del 24.05.2017) **si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.**

Soget SPA (vista la dichiarazione resa per l'esclusione dalla gara di Torre Annunziata) non avendo specificato e correttamente informato la stazione appaltante delle gravi cause di esclusione per dichiarazioni non veritiere rese in sede di gara, che hanno portato anche ad apposita sentenza del TAR n. 02236/2018 REG.RIC del 26.06.2018 (allegata) che conferma esclusione per dichiarazioni non veritiere, **ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;**


(h)

17.6.2018

Genny Lorens

17-8-2018

Alle



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2236 del 2018, proposto da SO.G.E.T. S.p.A. - Società Gestione Entrate e Tributi, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Lina Di Lello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Della Rocca e Giovanni Sellitto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, piazza Giovanni Bovio n. 22;

***contro***

- Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Canciello e con il medesimo elettivamente domiciliato presso il prof. avv. Massimo Rubino De Ritis in Napoli via Atri n. 23;
- Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre Annunziata, Boscotrecase, Gragnano e Castellammare di Stabia, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Ge.se.t Italia s.p.a., non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione cautelare*

dell'esclusione disposta nei confronti della ricorrente dalla S.A. resistente, nell'ambito della procedura contraddistinta dal CIG 73712514C1, e dunque:

- a) del verbale del Seggio di gara del 19.4.2018;
- b) della determinazione n. 274 del 23.4.2018 recante presa d'atto dei lavori del seggio di gara;
- c) della determina n. 644 del 24.4.2018 di approvazione del verbale del 19.4.2018;
- d) della comunicazione di esclusione di cui alla nota prot. n. 136 del 26.4.2018;
- e) della segnalazione effettuata all'ANAC dal Comune di Pozzuoli pervenuta alla So.g.e.t. S.p.A. a mezzo pec il 18.05.2018;

e di ogni altro atto inerente alla procedura di gara, presupponente e/o conseguente e/o connesso all'impugnata esclusione, anche se al momento non conosciuto, ivi compresa l'eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 il dott. Francesco Guarracino e uditi l'avv. Giovanni Sellitto per la società ricorrente e l'avv. Salvatore Canciello per l'amministrazione resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Col ricorso in esame la SO.G.E.T. S.p.A. impugna il provvedimento col quale è stata esclusa dalla procedura aperta di gara indetta dal Comune di Torre Annunziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione e

accertamento dei tributi comunali per la durata di sei anni (CIG 7371251C1), deliberato dal seggio di gara nelle sedute del 16 e 19 aprile 2018 e comunicato all'interessata con nota prot. n. 136/RAG del 26 aprile 2018.

Il Comune di Torre Annunziata ha resistito in giudizio con memoria difensiva.

Alla camera di consiglio del 19 giugno 2018, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione dando avviso alle parti della sussistenza delle condizioni per l'immediata definizione del giudizio.

### DIRITTO

1. L'esclusione della ricorrente dalla gara è stata disposta, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e lettera f-bis) e f-ter) del D.lgs. 50/16 ed in base alle Linee guida n. 6 dell'ANAC, per essere venuta meno, relativamente ai servizi prestati presso i Comuni di Salerno e San Vitaliano, all'obbligo di dichiarare tutte le situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, più precisamente, per non aver dichiarato, quanto ad una penale contrattuale irrogata dal Comune di Salerno nell'anno 2016, che il provvedimento di irrogazione della sanzione era stato annotato nel casellario tenuto dall'ANAC in data 11 ottobre 2017 (avendo affermato, invece, che «*non risulta ancora iscritto nel casellario dell'ANAC*») e per non aver reso alcuna dichiarazione specifica in merito ad altra penale irrogata nel maggio dell'anno 2017 dal Comune di San Vitaliano.

Il seggio di gara non ha ammesso l'odierna ricorrente al soccorso istruttorio, perché precluso in caso di dichiarazione non veritiera.

2. Con un unico complesso motivo di impugnazione la ricorrente affronta separatamente le questioni relative ai due precedenti professionali per sostenere che le dichiarazioni rese in gara non sarebbero false né reticenti.

2.1 Per quanto riguarda il primo caso, sostiene che l'aver erroneamente dichiarato che l'irrogazione della penale irrogata dal Comune di Salerno non risultava ancora iscritta nel casellario dell'ANAC sarebbe dovuto al fatto di aver adoperato un

modello di dichiarazione, non aggiornato, predisposto e utilizzato per partecipare a precedenti procedure di gara e che tale errore è stato segnalato dalla stessa ricorrente al seggio di gara prima ancora dell'apertura della busta, ponendolo in grado di effettuare qualsiasi riscontro e valutazione di sua competenza. Secondo la ricorrente, la dichiarazione resa non può essere ritenuta non veritiera e integra un mero errore formale non rilevante, perché la sua veridicità deve essere valutata con esclusivo riferimento alla rappresentazione dei fatti storici astrattamente idonei a fungere da grave illecito, laddove, nel caso in esame, l'imperfezione della sua dichiarazione interessa soltanto l'aspetto dell'iscrizione dell'annotazione nel casellario dell'ANAC, che ha mera funzione di pubblicità, e quest'ultima riguarda, comunque, fatti insuscettibili di integrare una causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/16, perché contro la sanzione applicata dal Comune di Salerno pende tuttora un giudizio e, dunque, essa non ha il carattere della definitività presupposto dalla norma: il che, prosegue la ricorrente, vale persino a escludere che vi fosse l'obbligo di dichiarare l'irrogazione della sanzione, ancora *sub iudice*, consentendo senz'altro di integrare la dichiarazione resa, come in effetti sarebbe avvenuto con quanto spontaneamente rappresentato nella seduta di gara del 26 aprile 2018.

2.2 Per quanto concerne il secondo caso, sostiene che legittimamente non avrebbe reso dichiarazione alcuna in sede di gara con riferimento alla penale irrogata dal Comune di San Vitaliano, sia perché la penale in questione sarebbe del tutto estranea al rapporto contrattuale in essere col Comune (poiché la pretesa violazione sarebbe riferita ad obblighi non fondati non già sul contratto, ma, semmai, su un successivo accordo, per di più solo verbale), sia perché la rilevanza economica della stessa (inferiore all'1% del valore annuo della commessa) sarebbe tale da non poter assumere alcuna valenza, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lettera c), D.lgs. n. 50/2016, al fine dell'acquisizione di ulteriori commesse pubbliche, alla



luce di quanto affermato nelle Linee guida n. 6 dell'ANAC, così come risultanti dalle modifiche adottate in data 11 ottobre 2017.

3. Le censure non meritano condivisione.

3.1 La SO.G.E.T. S.p.A. ha partecipato alla gara presentando una dichiarazione integrativa sul possesso dei requisiti di partecipazione relativa all'avvenuta irrogazione di una penale contrattuale da parte del Comune di Salerno. In essa afferma che i fatti esposti non sarebbero, comunque, rilevanti come causa di esclusione, in quanto il provvedimento del Comune è stato contestato in giudizio *«e lo stesso non risulta ancora iscritto nel casellario dell'ANAC e, verosimilmente, non lo sarà per le medesime ragioni per cui è stato proposto ricorso».*

Nella prima seduta di gara (svoltasi il 16 aprile 2018) il rappresentante della SO.G.E.T. ha corretto quell'affermazione come riportato nel verbale: *«il delegato della SOGET, prima dell'apertura della busta "informa la commissione sui contenuti della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. n.50/2016, del 22/03/2018, contenuta nel plico A, relativa alla sanzione comminata dal Comune di Salerno, che, per un mero errore materiale, pur evidenziando l'entità della sanzione e il giudizio ancora pendente, non riporta la informativa di iscrizione al Casellario delle imprese dell'ANAC che, comunque, ha carattere meramente pubblicitario e non preclude la partecipazione della ditta a procedura di gara. Pertanto richiede di ricorrere al Soccorso Istruttorio di cui all'art.83, commi 9 e 10 del D.lgs. 50/2016"».*

Tuttavia, l'inserimento nel casellario informatico dell'annotazione del provvedimento di irrogazione della penale nei confronti della SO.G.E.T. per errata esecuzione degli obblighi contrattuali, disposto dal Comune di Salerno, era già avvenuto il 10 ottobre 2017 con pubblicazione a decorrere dal giorno seguente, come comunicato dall'ANAC alla SO.G.E.T. con nota prot. 0115877 del 10 ottobre 2017 tramessa a mezzo posta elettronica certificata.

Pertanto, la dichiarazione integrativa del 22 marzo 2018, prodotta con la documentazione presentata dalla SO.G.E.T. per partecipare alla gara, nella parte in cui la concorrente attesta che il provvedimento del Comune di Salerno «*non risulta ancora iscritto nel casellario dell'ANAC*» non risponde al vero.

Ebbene, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il fatto che l'operatore economico «*presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere*» costituisce un autonomo motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva.

La circostanza, fatto salvo quanto previsto nel comma 12 dello stesso art. 80 ai fini ivi stabiliti, rileva nella sua oggettività (*ex ceteris*, C.d.S., sez. III, 21 novembre 2017, n. 5414; sez. V, 7 giugno 2017, n. 2725), ma la circostanza che la SO.G.E.T., all'esito del relativo procedimento svoltosi in contraddittorio davanti all'ANAC, fosse stata avvertita dell'avvenuta annotazione nel casellario vale ad escludere, comunque, un possibile stato soggettivo di buona fede in capo alla ricorrente.

Non ha pregio neppure la tesi difensiva per cui la veridicità e la falsità dovrebbero essere valutate con esclusivo riferimento all'oggetto della dichiarazione costituito dai fatti storici astrattamente idonei a fungere da grave illecito e non a qualsiasi altro elemento della stessa dichiarazione.

La norma, infatti, non autorizza l'interprete a una simile distinzione dagli incerti confini, ma sanziona la violazione di un primario obbligo di correttezza, trasparenza e leale collaborazione gravante su chi, aspirando alla conclusione di un contratto con l'amministrazione pubblica, dovrebbe dimostrare piena affidabilità ed integrità morale di certo non compatibili con la produzione di dichiarazioni mendaci (cfr. ancora C.d.S., sez. III, n. 5414/17 sul fatto che anche un addebito di carattere formale circa la non veridicità della dichiarazione sostitutiva prodotta al fine di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione sottenda una valutazione di inaffidabilità del concorrente mendace).

Inoltre, non essendo contestata la mancanza o l'incompletezza della dichiarazione, bensì l'aver reso una dichiarazione non veritiera, questa non poteva essere sanata attraverso il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 50/16.

Per questo motivo non può assumere rilievo neppure il fatto che nella seduta del 16 aprile il delegato della SO.G.E.T., prima dell'apertura delle buste, abbia avvertito il seggio di gara che la dichiarazione integrativa non riportava l'informativa dell'iscrizione al casellario delle imprese dell'ANAC.

Se, infatti, l'odierna ricorrente non poteva essere ammessa al soccorso istruttorio, tanto meno avrebbe potuto accedervi autonomamente, in via di fatto, a prescindere dal rilievo che anche la precisazione resa dal suo delegato non era corretta (nella dichiarazione integrativa la circostanza dell'iscrizione al casellario non era stata semplicemente omessa, ma falsamente esclusa).

3.2 Per quanto riguarda la questione della penale irrogata dal Comune di San Vitaliano, l'argomento difensivo sostenuto in giudizio dalla SO.G.E.T. non tiene conto della fondamentale distinzione tra l'obbligo del concorrente di rendere la dichiarazione sostitutiva con riferimento a tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la sua affidabilità e integrità morale e la successiva valutazione dell'effettiva rilevanza delle circostanze così dichiarate, che è riservata alla sola stazione appaltante.

In questo senso depone pure la giurisprudenza del Giudice di appello, per cui, anche con riferimento al d.lgs. 50/16, *«deve riaffermarsi il principio fondato sulla giurisprudenza formatosi sulla base del vecchio codice degli appalti ... – secondo cui il concorrente non può operare alcun filtro nell'individuazione dei precedenti penali valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara – in quanto tale potere spetta esclusivamente alla stazione appaltante (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. V, Sent., 11/04/2016, n. 1412; Cons. Stato, V, 25 febbraio 2015, n. 943; 14 maggio 2013, n.*

2610; IV, 4 settembre 2013, n. 4455; III, 5 maggio 2014, n. 2289)» (cfr. C.d.S., sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192).

Secondo tale condivisibile orientamento, «*il contraddittorio previsto nel nuovo codice degli appalti, ai fini dell'accertamento della carenza sostanziale dei requisiti di ammissione alla gara, e ribadito nelle Linee Guida dell'ANAC, riguarda i soli casi in cui il concorrente si è dimostrato leale e trasparente nei confronti della stazione appaltante, rendendola edotta di tutti i suoi precedenti, anche se negativi, ed ha fornito tutte le informazioni necessarie per dimostrare l'attuale insussistenza di rischi sulla sua inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento della sua attività professionale. Solo in questo caso è possibile ipotizzare un vero e proprio contraddittorio tra le parti. Non è certo ammissibile consentire alle concorrenti di nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara, e poi, ove siano state scoperte, pretendere il rispetto del principio del contraddittorio da parte della stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Sez. V 11 aprile 2016, n. 1412). Se ciò fosse possibile, si incentiverebbe la condotta "opaca" delle concorrenti, che non avrebbero alcun interesse a dichiarare fin dall'inizio i "pregiudizi", rendendo possibile la violazione del principio di trasparenza e di lealtà che deve invece permeare tutta la procedura di gara. Il ricorso al contraddittorio e quindi la valutazione delle misure di self-cleaning presuppone - quindi - il rispetto del principio di lealtà nei confronti della stazione appaltante, e quindi in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, l'amministrazione aggiudicatrice può prescindervi, disponendo l'immediata esclusione della concorrente».*

Ciò riguarda in generale le clausole di esclusione di cui alla lettera c) dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 50/16, per le quali tutte vige la regola secondo cui la gravità dell'evento è valutata dalla stazione appaltante e, dunque, non è configurabile in capo all'impresa concorrente alcun filtro valutativo o facoltà di scelta dei fatti da dichiarare.

La decisione della SO.G.E.T. di non rendere noto il provvedimento adottato a suo carico dal Comune di San Vitaliano, sostituendo la propria valutazione soggettiva

sulla rilevanza del precedente a quella della stazione appaltante, si dimostra, perciò, in contrasto con il principio di leale collaborazione con l'amministrazione e con il divieto di omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

4. Per tutte queste ragioni, in conclusione, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2236/18), lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Torre Annunziata, che liquida nella somma complessiva di € 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Guarracino**


**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Donadono**

IL SEGRETARIO

17-8-2018  
H. pl

Publicato il 03/04/2018

N. 02063/2018REG.PROV.COLL.  
N. 05879/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5879 del 2017, proposto da:

Cosmopol S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;

*contro*

Società Cooperativa Vigilanza Città di Potenza S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia, n. 79;

*nei confronti*

Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA, Sez. I, n. 502/2017, resa tra le parti,.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Cooperativa Vigilanza Città di Potenza S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Enrico Lubrano;

#### FATTO

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sez. I, con la sentenza 17 luglio 2017, n. 502, ha accolto, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Soc. coop. Vigilanza Città di Potenza, in proprio e quale mandataria dei costituendi RTI con Vultur Security s.r.l. e con Consorzio Prodest Milano s.r.l., per l'annullamento degli atti di ammissione della Cosmopol S.p.A. alla gara indetta dalla Regione Basilicata per l'affidamento del servizio di "Vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso le sedi delle AA.SS.LL./A.O.R. San Carlo/IRCSS CROB/ Giunta Regionale/ Consiglio Regionale/ ARPAB e ARDSU della Regione Basilicata per la durata di 5 anni".

Il TAR, respinta preliminarmente l'eccezione di tardività del ricorso, ha in sintesi rilevato che:

- era obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara la dichiarazione da parte della Cosmopol S.p.A. di aver subito la risoluzione contrattuale adottata dal Comune di Brindisi con deliberazione di

Giunta n. 174 del 22 giugno 2015 e con determinazione dirigenziale n. 177 del 24 agosto 2015, come accertato dal T.A.R. Puglia, Lecce, con la sentenza n. 860-2016;

- pertanto ricorrevano gli estremi per l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50-2016, con conseguente esclusione dalla gara della società Cosmopol;

- del resto era stata la stessa Cosmopol ad aver direttamente e autonomamente impugnato, con ricorso avente R.G. n. 2006-2015, la deliberazione di risoluzione contrattuale n. 174 del 22 giugno 2015 della Giunta comunale di Brindisi.

2. L'appellante Cosmpol ha contestato la correttezza di tale sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:

- erroneità del presupposto. Manifesta violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.;

- erroneità della sentenza appellata per manifesta violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50-2016;

- inammissibilità del ricorso avverso di primo grado per illegittimità costituzionale ed incompatibilità comunitaria dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a.

3. Si è costituita l'appellata Società Cooperativa Vigilanza Città di Potenza s.r.l., chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo i motivi assorbiti in primo grado ex art. 101, comma 2, c.p.a.

4. All'udienza pubblica del 25 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Occorre preliminarmente osservare che si ritiene di poter prescindere dalla questione della tardività del ricorso di primo grado, che il TAR ha disatteso, stante, come si dirà, la fondatezza



dell'appello e, quindi, l'infondatezza nel merito del ricorso di primo grado.

2. Sempre in via preliminare, si deve osservare che l'art. 80, comma 5, lett. c), consente alle stazioni appaltanti di escludere da una procedura di affidamento di contratti pubblici i concorrenti in presenza di "gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità", con la precisazione che in tali ipotesi rientrano, tra l'altro, "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata", la quale alternativamente non sia stata contestata in giudizio dall'appaltatore o - per venire al caso che interessa nel presente giudizio - sia stata "confermata all'esito di un giudizio".

Nel caso di specie, difetta appunto quest'ultimo presupposto, perché il giudizio civile contro l'atto di risoluzione adottato dalla stazione appaltante rimane tuttora impregiudicato, mentre il parallelo contenzioso amministrativo contro lo stesso atto, come evidenziato dall'ordinanza cautelare di questa Sezione 6 ottobre 2017, n. 4306, non ha nessun effetto, poiché nessun vincolo può derivare dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 747-2017, che si è limitata a dichiarare l'improcedibilità dell'appello e con esso, sia pure implicitamente, del ricorso di primo grado, per la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione della nuova aggiudicazione nelle more intervenuta.

3. La ricordata disposizione del nuovo codice dei contratti pubblici non è da ritenersi riproduttiva dell'art. 38, comma 1, lett. f), del codice ora abrogato (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e, dunque, non consente alle stazioni appaltanti di valutare discrezionalmente ed in

modo autonomo la risoluzione disposta da altra stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2017, n. 1955).

L'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell'art. 80, comma 5, lett. c), non è tassativa, ma esemplificativa, come si evince dalla formula di apertura del periodo ("Tra questi rientrano...") recante l'elenco dei casi rientranti in questa nozione (in tal senso si è del resto espresso questo Consiglio di Stato, nel parere del 3 novembre 2016, n. 2286, numero affare 1888 del 2016, reso sulle linee guida dell'ANAC recenti l'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del codice).

Ma lo stesso ragionamento non può essere seguito nelle conseguenze finali che si pretende di trarre dalla natura esemplificativa delle ipotesi contemplate nell'elenco in questione; infatti, in base al criterio di interpretazione letterale della norma (ex art. 12 delle preleggi), si osserva che la disposizione in esame richiede espressamente ed esplicitamente che al provvedimento di risoluzione sia stata prestata acquiescenza o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale.

Pertanto, la risoluzione rilevante ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50-2016 non può che derivare da una pronuncia di rigetto nel merito della relativa impugnazione divenuta inoppugnabile, come si evince dalla locuzione (ancorché atecnica) "all'esito di un giudizio".

4. Né può porsi una questione di compatibilità comunitaria dell'art. 80, comma 5, lett. c), per contrasto con l'art. 57, par. 4, lett. c) e g),

della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, recepita con il nuovo codice dei contratti pubblici, poiché tali disposizioni sovranazionali prevedono quale causa di esclusione da procedure di affidamento la commissione di "gravi illeciti professionali" che siano stati dimostrati "con mezzi adeguati" dall'amministrazione aggiudicatrice (lett. c), o "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto" che hanno causato "la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" (lett. g), senza mai richiedere "alcun accertamento definitivo della responsabilità dell'appaltatore" (così nell'appello).

Deve infatti evidenziarsi che la causa di esclusione su cui si controverte nel presente giudizio ha carattere facoltativo.

Ciò lo si evince dal citato art. 57, par. 4, della direttiva 2014/24/UE. Tale disposizione prevede infatti che le situazioni da esso elencate relative agli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici sono quelle in presenza delle quali le amministrazioni aggiudicatrici "possono escludere", oppure possono essere richieste da "gli Stati membri", in sede di recepimento della direttiva, "di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto" tali operatori. Quindi, la norma europea facoltizza gli Stati membri a prevedere quale causa di esclusione da procedure di affidamento di contratti pubblici, senza porre a carico degli stessi alcun vincolo.

*A fortiori* deve ritenersi pertanto che non vi siano vincoli quanto alla definizione normativa della causa di esclusione in questione a livello nazionale.

Al medesimo riguardo, non giova richiamare il considerando 101, laddove si fa riferimento alla possibilità di escludere dalla gara l'operatore economico in caso di "grave violazione dei doveri professionali", dimostrata dall'Amministrazione "con qualsiasi mezzo idoneo", "prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori".

Detta previsione è infatti espressamente riferita ai motivi di esclusione "obbligatori", ovvero a quelli previsti dall'art. 57 della direttiva, ai paragrafi 1 e 2, mentre nel caso di specie si verte nelle ipotesi contemplate dal paragrafo 4 della medesima disposizione.

Per essa vale dunque il rinvio a "qualsiasi mezzo idoneo", che il legislatore nazionale, nell'esercizio della sua discrezionalità rispetto ad un ambito del diritto dei contratti pubblici non vincolato a livello europeo, ha ritenuto integrato solo in presenza di una decisione giurisdizionale definitiva, come avvenuto nel caso di specie con l'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016.

5. Pertanto, alla stregua di tutto quanto precede, nel caso di specie non può condividersi la tesi dell'omissione di informazioni dovute, per l'assorbente motivo che nessun onere di segnalazione poteva dirsi sussistente in capo a Cosmopol rispetto ad un episodio risolutivo che, in quanto ancora *sub iudice* e non avente dunque i connotati della definitività, per espressa previsione di legge non può costituire elemento idoneo a mettere in dubbio, nemmeno astrattamente, l'integrità o affidabilità dell'impresa concorrente.

6. I motivi riproposti dall'appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a. sono infondati.

In primo luogo, quanto alla censura afferente la mancata valutazione da parte della stazione appaltante della vicenda intercorsa con

Circumvesuviana (poi divenuta EAV), è sufficiente rilevare che l'art. 50 c.p.c. stabilisce che, in caso di regolamento di competenza, "il processo continua" dinanzi al giudice competente ove la causa sia riassunta nel termine fissato dalla decisione medesima o comunque entro 3 mesi da essa.

La riassunzione della causa non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma la prosecuzione di quello originario, atteso che la domanda mantiene i suoi effetti processuali e sostanziali.

Peraltro, la Corte Cassazione ha confermato la competenza del giudice originariamente investito del contenzioso da parte di Cosmopol, circostanza che avvalorata come alcuna soluzione di continuità vi sia mai stata rispetto alla pendenza della relativa controversia.

7. La censura con cui si assume che, pur essendo la vicenda relativa a Napoli Holding pacificamente *sub iudice*, la stessa sarebbe comunque rilevante in ragione di una transazione con cui Cosmopol avrebbe riconosciuto le proprie responsabilità, nonché per la presenza di sentenze del GA che avrebbero in tesi confermato i relativi inadempimenti a carico della deducente, è infondata.

Infatti, da un lato, l'accordo transattivo tra Cosmopol e Napoli Holding è di contenuto meramente patrimoniale e, dunque, non conferente; in ogni caso, la vicenda risolutoria è stata oggetto di un'azione avanti al Tribunale di Avellino con cui la deducente ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza della risoluzione contrattuale e l'invalidità ed infondatezza dell'atto con cui le venivano ascritti pretesi inadempimenti contrattuali.

Quanto alle pronunce del GA invocate, le stesse avevano ad oggetto l'esclusione da altra procedura di gara discrezionalmente decretata dalla stessa Amministrazione coinvolta nelle vicende risolutive richiamate, e riguardante in ogni caso la diversa disciplina di cui all'art. 38, lett. f), d.lgs. n. 163-2006.

8. Il motivo con cui si lamenta la mancata segnalazione in sede di gara di pregressi provvedimenti di esclusione adottati da diverse stazioni appaltanti nell'ambito di diverse procedure di gara sono pure queste rette dalla previgente diversa disciplina di cui al d.lgs. n. 163-2006.

Peraltro, nel caso di specie, alcuna reticenza potrebbe comunque essere addebitata alla deducente atteso che per potersi ritenere integrata la causa di esclusione di cui al citato art. 80, co. 5, lett. c), è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino comunque dal Casellario Informativo ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento (cfr. punto 4.6 delle Linee guida ANAC n. 6/16, di attuazione del citato art. 80).

Eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara assumono pertanto rilevanza solo se e fino a quando risultino iscritte nel casellario, per gli effetti e con le modalità regolate nell'art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50-2016, qualora l'ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave della ditta interessata, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 luglio 2017, nn. 3257 e 3258).

Nel caso di specie è pacifico che alcuna iscrizione risulta effettuata dall'ANAC a carico della deducente, escludendosi di conseguenza qualsivoglia connesso onere dichiarativo al riguardo.

9. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, da ritenersi assorbente rispetto ad ogni altra dedotta nell'atto di appello, l'appello medesimo deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Paolo Giovanni Nicolo' Lotti**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Saltelli**

Pubblicato il 12/07/2018

**N. 04266/2018** REG.PROV.COLL.

N. 05965/2017 REG.RIC.

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5965 del 2017, proposto da Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluigi Pellegrino e dall'Avvocato Arturo Testa, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;

contro

Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con Istituto di Vigilanza La Ronda del Materano di Trambarulo Carmine, Istituto di Vigilanza "L'Aquila" Società Cooperativa, Lupo Lucano Servizi di Vigilanza di Stefano Rocco Bonora & C. s.a.s., Tigerpol Soc. Coop., rappresentata e difesa dall'Avvocato Mario Sanino, dall'Avvocato Francesco Calculli e dall'Avvocato Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Mario Sanino in Roma, viale dei Parioli, n. 180;

nei confronti

Azienda Sanitaria Locale di Matera, non costituita nel presente grado del giudizio;

della sentenza n. 252 del 28 luglio 2017 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sez. I, resa tra le parti sopra intestate, concernente la domanda di annullamento:

- dell'atto di ammissione disposto a verbale n. 2 del 25 maggio 2015 e ratificato con determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) nell'ambito della procedura negoziata indetta dall'Azienda stessa per l'affidamento temporaneo del servizio di vigilanza degli immobili;

- del verbale del seggio di gara n. 1 del 9 marzo 2017 e della successiva nota del Responsabile del procedimento del 12 aprile 2017, con i quali è stato deciso di attivare nei confronti della Cosmopol s.p.a. il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50 del 2016;

17.8.2018.



letti il ricorso in appello e i relativi allegati;

letto l'atto di costituzione in giudizio e l'appello incidentale di Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria con il costituendo r.t.i. con Istituto di Vigilanza L'Aquila Soc. Coop., Istituto di Vigilanza La Ronda del Materano di Trambarulo Carmine, Lupo Lucano Servizi di Vigilanza di Stefano Rocco Bonora e C. s.a.s., Tigerpol Soc. Coop.;

letti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l'odierna appellante principale, Cosmopol s.p.a., l'Avvocato Gianluigi Pellegrino, e per l'odierna appellante incidentale, Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., l'Avvocato Francesco Calculi e l'Avvocato Mario Sanino;

### FATTO e DIRITTO

1. Con la delibera n. 110 del 31 gennaio 2017, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera (di qui in avanti, per brevità, l'Azienda) ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento temporaneo, nelle more dell'espletamento della corrispondente gara regionale, del servizio di vigilanza degli immobili di proprietà dell'Azienda stessa per un importo a base d'asta di € 604.925,00, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.

1.1. L'odierna appellante principale, Cosmopol s.p.a., invitata alla procedura predetta in qualità di soggetto iscritto all'albo aziendale dei fornitori per il predetto servizio, ha presentato un'offerta e ha allegato, a norma dell'art. 8 del disciplinare di gara, il documento di gara unico europeo (DGUE), ivi dichiarando di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016.

1.2. Cosmopol s.p.a. è stata perciò ammessa alla prosecuzione della procedura, in base alla delibera n. 537 del Direttore Generale della Azienda, pubblicata sull'albo pretorio dell'Azienda in data 1° giugno 2017.

2. Tale delibera è stata impugnata avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata dal r.t.i. avente per mandataria l'odierna appellante incidentale, Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., e per mandanti l'Istituto di Vigilanza L'Aquila Soc. Coop., l'Istituto di Vigilanza La Ronda del Materano di Trambarulo Carmine, Lupo Lucano Servizi di Vigilanza di Stefano Rocco Bonora e C. s.a.s., Tigerpol Soc. Coop.

2.1. Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., quale mandataria del r.t.i., ha impugnato il predetto atto di ammissione alla gara della Cosmopol S.p.A., deducendo che essa sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara, in quanto:

a) in violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, in precedenti gare Cosmopol s.p.a. non aveva dichiarato due risoluzioni contrattuali per inadempimento, ottenendone illegittimamente l'aggiudicazione, come statuito dalla V sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 122 del 18 gennaio 2016 e la sentenza n. 2928 del 15 giugno 2015;

b) Cosmopol s.p.a., comunque, non aveva dichiarato l'ulteriore risoluzione contrattuale, richiamata dalla sentenza n. 860 del 25 giugno 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, adottata dal Comune di Brindisi il 22 giugno 2015 nei confronti della Sveviapol Sud s.r.l., che era già stata acquisita dalla Cosmopol s.p.a. in data 30 marzo 2015 e, pertanto, tale omissione non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83,

comma 9, del d. lgs. n. 50 del 2016, in quanto l'omessa indicazione di quest'altra risoluzione contrattuale non aveva consentito al seggio di gara di esaminarla, ai fini di una sua valutazione come grave illecito professionale;

c) la stazione aveva trascurato che dall'accordo transattivo dell'11 giugno 2014 tra Cosmopol s.p.a. e Napoli Holding s.p.a., relativo ad una delle due risoluzioni contrattuali indicate nella domanda di partecipazione alla gara di cui è causa, si evinceva che Cosmopol s.p.a. non aveva consegnato ed accreditato valori ritirati pari a € 253.583,40 e che tale somma era stata consegnata dalla Cosmopol s.p.a. soltanto dopo che la Napoli Holding aveva adito il Tribunale di Napoli, oltre all'escussione della cauzione di € 2.260,00 ed al pagamento anche di € 4.884,18 a titolo di penale e di € 14.607,81 a titolo di risarcimento danni.

2.2. La ricorrente, in via subordinata, ha anche articolato in primo grado un secpmdp motivo con cui ha chiesto la ripetizione della gara, in quanto il seggio di gara, in violazione dell'art. 77, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016, era stato presieduto dal responsabile del procedimento, eccependo anche l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, se interpretata come applicabile soltanto con riferimento al procedimento con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto anche nelle gare, come quella in esame, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso il seggio di gara svolge le funzioni di organo valutatore dei requisiti di ammissione al procedimento.

2.3. Si sono costituite nel primo grado del giudizio l'Azienda e la controinteressata Cosmopol S.p.A. le quali, oltre a sostenere l'infondatezza del ricorso, hanno anche eccepito l'inammissibilità del secondo motivo di impugnazione, in quanto non afferente all'ammissione e/o esclusione di un offerente.

2.4. Con la sentenza n. 532 del 28 luglio 2017 il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha accolto l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo di impugnazione, sollevata dall'Azienda e da Cosmopol s.p.a., ritenendo che con il ricorso *ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a.*, di impugnazione dell'atto di ammissione ad una gara di appalto pubblico, non possono essere articolate censure diverse da quelle attinenti ai requisiti di ammissione al procedimento e, pertanto, ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso finalizzata alla ripetizione della gara.

2.5. Nella medesima sentenza, tuttavia, il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha accolto uno dei motivi di ricorso proposti da Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., volti a determinare l'esclusione di Metropol s.p.a. dalla gara.

2.6. Il primo giudice, richiamando quanto statuito dal medesimo Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con la recente sentenza n. 502 del 17 luglio 2017 (pure impugnata avanti a questo Consiglio di Stato e di cui si dirà successivamente), ha ritenuto che risulterebbe rilevante l'altra risoluzione contrattuale, pure invocata da Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., adottata dal Comune di Brindisi con delibera di Giunta n. 174 del 22 giugno 2015 e con la determinazione dirigenziale n. 177 del 24 agosto 2015, anche se si riferisce all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 17 giugno 2014 e alla risoluzione del contratto di appalto del 30 ottobre 2014 nei confronti dell'a.t.i. verticale, composta dalla mandataria Sveviapol Sud s.r.l. (che si era avvalsa, per i requisiti di ammissione della Cosmopol s.r.l., e si era impegnata ad espletare il servizio di vigilanza degli uffici giudiziari di Brindisi) e la mandante Securline Service s.r.l. (che si era impegnata a svolgere il servizio di portierato presso gli stessi immobili).

2.7. Al riguardo, il primo giudice ha rilevato che i predetti istituti di vigilanza, costituenti la suddetta a.t.i. aggiudicataria del servizio di vigilanza e portierato degli uffici giudiziari di Brindisi,

avevano giustificato il prezzo offerto, dichiarando che le 8 guardie giurate e l'addetto al servizio di portierato beneficiavano degli sgravi contributivi, perché assunti dalle liste di mobilità o disoccupati da oltre 24 mesi, ma la stazione appaltante aveva accertato presso gli uffici di collocamento che non si trattava di lavoratori sempre impiegati dalla Sveviapol Sud s.r.l. e dalla Securline Service s.r.l., che non fruivano di alcun sgravio contributivo, sicché l'a.t.i. aggiudicataria veniva esclusa dalla gara, in quanto la sua offerta risultava anomala.

2.8. Inoltre, il Comune di Brindisi, con le suindicate delibera di Giunta n. 174 del 22 giugno 2015 e con la determinazione dirigenziale n. 177 del 24 agosto 2015, aveva contestato alla suddetta a.t.i. aggiudicataria la mancata comunicazione alla stazione appaltante della cessione da parte della mandante Securline Service s.r.l. del ramo d'azienda, relativo al servizio di portierato, alla mandataria Sveviapol Sud S.r.l., con la sostituzione dell'appaltatore a.t.i. Sveviapol Sud s.r.l.-Securline Service s.r.l. nella sola Sveviapol Sud s.r.l., omissione che veniva sanzionata con l'esclusione dalla partecipazione alle future gare d'appalto, indette dal Comune di Brindisi, e con la segnalazione all'ANAC.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha ritenuto, nella sentenza qui impugnata, di non condividere la tesi della controinteressata Cosmopol s.p.a., secondo cui essa non avrebbe dovuto dichiarare nella domanda di partecipazione alla procedura negoziata di cui è causa la suindicata risoluzione contrattuale, disposta dal Comune di Brindisi nei confronti dell'a.t.i. Sveviapol Sud S.r.l.-Securline Service S.r.l. e non anche nei confronti della Cosmopol s.p.a.

3.1. Infatti, prescindendo dalla questione se l'omessa comunicazione alla stazione appaltante della cessione d'azienda costituisca un grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016 oppure un inadempimento contrattuale, che non atterrebbe alla moralità professionale e/o all'affidabilità/capacità tecnico professionale, come sembrerebbe evincersi dal paragrafo II delle Linee Guida, emanate dall'ANAC con la deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016, in attuazione dell'art. 85, comma 13, del d. lgs. n. 50 del 2016, il primo giudice ha ritenuto che la medesima omissione, da parte della Cosmopol s.p.a., della dichiarazione della risoluzione contrattuale, disposta dal Comune di Brindisi, era stata sanzionata dall'Autorità Portuale di Brindisi con l'esclusione della Cosmopol s.p.a. dalla gara per la vigilanza dei beni immobili della predetta Autorità Portuale.

3.2. L'impugnazione di tale esclusione era stata respinta dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza n. 860 del 25 maggio 2016, rilevando che la Cosmopol s.p.a. era subentrata nel servizio di vigilanza e portierato degli uffici giudiziari di Brindisi in virtù della suindicata cessione del ramo di azienda del 30 marzo 2015, che prevedeva espressamente all'art. 5 il subentro nei contratti di appalto della Sveviapol Sud s.r.l., prima della risoluzione contrattuale del 22 giugno 2015 e, quindi, quando già Cosmopol s.p.a. era subentrata alla Sveviapol Sud s.r.l., ed evidenziando anche la circostanza che a dimostrazione che *«la revoca ha colpito proprio la ricorrente, risulta che le controdeduzioni al Comune di Brindisi sono state presentate proprio dalla ricorrente ed è questa che ha proposto ricorso avverso il provvedimento di risoluzione davanti al TAR»*.

3.3. Tale sentenza n. 860 del 25 maggio 2016 è stata appellata dalla Cosmopol s.p.a., ha rilevato ancora il primo giudice, e la V sezione del Consiglio di Stato dapprima con l'ordinanza n. 2350 del 23 giugno 2015 ne ha sospeso l'efficacia e, poi, con la sentenza n. 747 del 20 febbraio 2017 ha dichiarato improcedibile l'appello per la mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione conclusivo dello stesso procedimento di evidenza pubblica.

3.4. Pertanto, secondo il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, la predetta sentenza n. 860 del 25 maggio 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, nella parte in cui ha statuito che la risoluzione del contratto del servizio di vigilanza e portierato degli uffici giudiziari di Brindisi è stata pronunciata nei confronti della Cosmopol s.p.a., ha acquisito efficacia di giudicato e da ciò discende che la controinteressata avrebbe dovuto dichiarare nella domanda di partecipazione alla gara in esame la suddetta risoluzione contrattuale, disposta dal Comune di Brindisi con la deliberazione di Giunta n. 174 del 22.6.2015 e con la determinazione dirigenziale n. 177 del 24 agosto 2015 nei confronti dell'a.t.i. Sveviapol Sud S.r.l.- Securline Service s.r.l. dopo che la mandataria Sveviapol Sud s.r.l. aveva acquisito la mandante Securline Service s.r.l. e dopo che la Cosmopol S.p.A. in data 30 marzo 2015 aveva acquisito l'Istituto di Vigilanza Sveviapol Sud s.r.l., tenuto conto della circostanza che, nella specie, il termine di presentazione delle offerte scadeva dopo la pubblicazione delle predette sentenze alle ore 12,00 del 24 febbraio 2017.

3.5. Conseguentemente, poiché tale omissione rientrerebbe nell'ambito della fattispecie giuridica contemplata dal suindicato art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs n. 50 del 2016, di aver fornito *«anche per negligenza informazioni suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione»* e/o di aver omesso di indicare *«le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione»*, la controinteressata Cosmopol s.p.a. doveva essere esclusa dalla gara in questione.

4. Avverso la sentenza n. 532 del 2017 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, nella parte in cui ha statuito la sua esclusione dalla gara per le appena ricordate ragioni, ha proposto appello principale Cosmopol s.p.a., con tre distinti motivi, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con la conseguente integrale reiezione del ricorso proposto in primo grado da Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l.

4.1. Si è costituito Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l. che, oltre a chiedere la reiezione dell'appello principale, ha proposto appello incidentale, con il quale ha contestato la reiezione degli altri motivi proposti in primo grado.

4.2. Nella camera di consiglio del 21 settembre 2017 il Collegio, sull'accordo delle parti, ha rinviato la causa per la sollecita trattazione del merito all'udienza pubblica.

4.3. Nella pubblica udienza del 22 febbraio 2018 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4.4. Con l'ordinanza n. 1198 del 27 febbraio 2018 il Collegio, nel rilevare che era stata appellata una decisione del medesimo Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata – la già citata sentenza n. 502 del 17 luglio 2017 – relativa alle medesime questioni e che l'appello era stato trattenuto in decisione dalla V sezione del Consiglio di Stato nell'udienza del 25 gennaio 2018, ha disposto il differimento della trattazione all'udienza pubblica del 26 giugno 2018.

4.5. Nella pubblica udienza del 26 giugno 2018 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

5. L'appello principale di Cosmopol s.p.a. deve essere accolto.

6. Giova qui richiamare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., la recente decisione di questo Consiglio di Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2063, che ha riformato l'analoga sentenza n. 502 del 17 luglio 2017 del Tribunale amministrativo regionale per la

Basilicata, decisione in attesa della quale questa Sezione, come si è accennato, aveva disposto un breve differimento dell'udienza pubblica con l'ordinanza n. 1198 del 27 febbraio 2018.

6.1. In detta pronuncia, che questo Collegio integralmente condivide, fa propria e richiama in tutte le sue motivazioni, questo Consiglio di Stato ha rilevato che, quanto alla risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Brindisi, il giudizio civile promosso contro l'atto di risoluzione risulta tuttora pendente, *«mentre il parallelo contenzioso amministrativo contro lo stesso atto, come evidenziato nell'ordinanza cautelare di questa Sezione 6 ottobre 2017, n. 4306, non ha nessun effetto, poiché nessun vincolo può derivare dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 747-2017, che si è limitata a dichiarare l'improcedibilità dell'appello e con esso, sia pure implicitamente, del ricorso di primo grado, per la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione della nuova aggiudicazione nelle more intervenuta»* (Cons. St., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2063).

6.2. È evidente, dunque, che la risoluzione adottata dal Comune di Brindisi, diversamente da quanto ha ritenuto la sentenza qui impugnata, non può dispiegare alcun effetto escludente, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, in quanto la risoluzione, impugnata avanti al giudice civile, è tuttora oggetto di contestazione in giudizio, con la conseguenza che tale risoluzione in nessun modo può ritenersi *«confermata all'esito di un giudizio»*, come prevede lo stesso art. 80 appena richiamato.

6.3. L'appello principale di Cosmopol s.p.a., pertanto, deve essere accolto quanto al primo (pp. 4-7 del ricorso) e al secondo motivo (pp. 7-14 del ricorso), avendo il primo giudice erroneamente escluso la stessa Cosmopol s.p.a. dalla gara in base alla ritenuta, e invece insussistente, violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, per le assorbenti ragioni sin qui espresse, con la conseguente improcedibilità del terzo motivo (pp. 14-16 del ricorso) per carenza di interesse.

7. Devono ora essere esaminati i motivi di appello incidentale, proposti da Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., che contesta la reiezione degli altri motivi di ricorso escludente proposti in primo grado.

8. L'appello incidentale è infondato.

9. Con un primo, articolato, motivo (pp. 7-16 del ricorso) l'odierna appellante incidentale lamenta come non vi sia stata, da parte di Cosmopol s.p.a., una dichiarazione della risoluzione adottata dal Comune di Brindisi né all'atto di partecipare alla gara né, una volta richiestane dalla stazione appaltante con la nota del 12 aprile 2017, che pure aveva formulato una richiesta di eventuali altri atti di risoluzione anticipata, nemmeno in sede di soccorso istruttorio nel successivo termine perentorio di dieci giorni fissatole dall'Azienda.

9.1. L'appellante incidentale lamenta l'omissione dichiarativa, da parte di Cosmopol s.p.a., in quanto assume che essa, in ossequio al principio del *clare loqui*, aveva l'obbligo di rendere edotta la stazione appaltante della risoluzione, adottata dal Comune di Brindisi al momento della partecipazione alla gara, al fine di consentire alla pubblica amministrazione di effettuare le proprie valutazioni.

9.2. Non assolvere all'onere dichiarativo, sostiene Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., condurrebbe di per sé sempre all'esclusione e non avrebbe efficienza causale l'eventuale contestazione, in giudizio, di una risoluzione non dichiarata, contestazione giudiziale inespressa, comunque, da Cosmopol s.p.a. nel procedimento di gara anche dopo la richiesta della stazione appaltante.

9.3. La dichiarazione resa da Cosmopol s.p.a. in sede di gara, infatti, non contempla la risoluzione adottata dal Comune di Brindisi, dichiarazione non integrabile con il soccorso istruttorio e, comunque, non integrata successivamente da Cosmopol s.p.a. nemmeno nel termine assegnatole dal r.u.p. con la nota del 12 aprile 2017, ove si richiedeva a Cosmopol s.p.a., comunque, di dare debita notizia e fornire idonea documentazione circa eventuali altri atti di risoluzione anticipata di contratti di appalto e/o di concessione e di eventuali impugnazioni di detti atti di risoluzione e provvedimenti afferenti a dette impugnazioni.

9.4. Cosmopol s.p.a. avrebbe taciuto, oltre alle vicende inerenti agli appalti con Circumvesuviana s.p.a. e Napoli Holding s.p.a., la terza vicenda risolutiva, che invece l'ha coinvolta, e cioè, appunto, quella della risoluzione contrattuale adottata dal Comune di Brindisi il 22 giugno 2015.

9.5. Il motivo deve essere respinto.

9.6. Anche su questo punto la già richiamata sentenza n. 2063 del 3 aprile 2018 di questo Consiglio, per analogo contenzioso, ha chiarito, in modo del tutto condivisibile, che nessun obbligo di segnalazione e, pertanto, nessuna omissione dichiarativa può dirsi sussistente in capo a Cosmopol s.p.a. rispetto *«ad un episodio risolutivo che, in quanto ancora sub iudice e non avente dunque i connotati della definitività, per espressa previsione di legge non può costituire elemento idoneo a mettere in dubbio, nemmeno astrattamente, l'integrità o l'affidabilità dell'impresa concorrente»*.

9.7. Tutta la tesi dell'appellante incidentale, che si fonda sull'erroneo assunto secondo cui Cosmopol s.p.a. avrebbe avuto un simile obbligo dichiarativo in ordine ad una risoluzione tuttora *sub iudice*, viene dunque ad essere destituita di fondamento, con la sua conseguente, decisa, reiezione.

10. Con il secondo, anche esso molto articolato, motivo (pp. 17-27 del ricorso), l'appellante incidentale lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente respinto il motivo 1.III del ricorso di primo grado, con cui Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l. aveva lamentato l'omessa esclusione di Cosmopol s.p.a. per via di un atto di transazione stipulato l'11 giugno 2014 con Napoli Holding s.p.a.

10.1. Con tale atto transattivo Cosmopol s.p.a. non solo ha riconosciuto la tardiva restituzione di valori anteriormente non consegnati, ma ha versato la complessiva somma di € 30.842,12 per le seguenti causali:

a) € 4.884,18 a titolo di penale;

b) € 1.800,00 a titolo di interessi legali;

c) € 14.607,81, a titolo di risarcimento dei danni per i maggiori costi sostenuti da Napoli Holding s.r.l. per l'affidamento del servizio a BTV s.p.a.;

d) € 9.550,13 per spese legali.

10.2. Gli importi versati con l'atto transattivo sono confessorialmente dichiarati sostitutivi anche dell'escussione della cauzione, giacché Napoli Holding s.p.a., per l'effetto del pagamento delle penali previste nella transazione, ha rinunciato all'escussione della cauzione versata da Cosmopol s.p.a.

10.3. Si ricadrebbe, ad avviso dell'appellante incidentale, nell'ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, e cioè tra quelle *«significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni»*.

10.4. Il primo giudice ha respinto il relativo motivo del ricorso, in quanto, pur prescindendo dalla circostanza che la citata transazione dell'11 giugno 2014 si riferisce ad una risoluzione contrattuale, che è stata poi contestata in sede giurisdizionale con relativo giudizio tuttora pendente, ha rilevato che il r.u.p. aveva chiesto a Cosmopol s.p.a. di produrre gli atti di contestazione, risoluzione e transazione richiamati e Cosmopol s.p.a. ha esibito detto accordo transattivo, sicché deve ritenersi che, nella specie, la stazione appaltante abbia potuto esaminare il contenuto della suddetta transazione e, perciò, anche il ricorrere dell'eventuale causa di esclusione disciplinata dall'art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, escludendone in concreto la sussistenza.

10.5. Detta motivazione è contestata dall'appellante incidentale, la quale sostiene che non vi è traccia negli atti impugnati di un siffatto esame, da parte della stazione appaltante, con la conseguenza che la sentenza qui impugnata si sarebbe sostituita all'amministrazione nel giustificare *ex post* la mancata esclusione con una motivazione postuma, come tale inammissibile, dovendosi per conseguenza escludere Cosmopol s.p.a. dalla gara.

10.6. Anche questo motivo deve essere respinto.

10.7. Come ha pure ben rilevato sul punto la sentenza n. 2063 del 3 aprile 2018 di questo Consiglio, infatti, l'accordo transattivo tra Cosmopol s.p.a. e Napoli Holding s.p.a. è di contenuto meramente patrimoniale e non può ritenersi che esso abbia dato luogo, propriamente, ad una *«condanna»* al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, concetto, questo, di stretta interpretazione, proprio per le conseguenze espulsive che derivano dalla fattispecie tipizzata dal legislatore, e che per definizione presuppone una statuizione giudiziale condannatoria e non già un accordo transattivo (art. 1965 c.c.).

10.7. A ciò si aggiunga, come ha pure rilevato la sentenza n. 2063 del 3 aprile 2018 di questo Consiglio di Stato che qui ancora una volta si richiama, che la vicenda risolutoria è stata oggetto di un'azione avanti al Tribunale di Avellino, azione con la quale Cosmopol s.p.a. ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza della risoluzione contrattuale e l'invalidità dell'atto con cui le venivano ascritti inadempimenti contrattuali.

10.8. In ogni caso Cosmopol s.p.a. ha segnalato in sede di gara l'atto transattivo, fornendo elementi sufficienti per la valutazione da parte della stazione appaltante, la cui valutazione di ammissione non è inficiata dagli argomenti, infondati, adottati dall'odierno appellante incidentale.

10.9. Il motivo, dunque, non merita accoglimento.

11. Con il terzo motivo (pp. 27-31 del ricorso) l'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere respinto il motivo con il quale si censurava, in primo grado, la mancata esclusione di Cosmopol s.p.a. dalla gara per avere omissa la dichiarazione delle due risoluzioni inerenti agli appalti con Circumvesuviana s.p.a. e Napoli Holding s.p.a. in altre gare, ciò che emergerebbe peraltro in modo chiaro, e ormai incontrovertibile, da alcune sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato e, in particolare, dalla sentenza n. 122 del 18 gennaio 2016 del Consiglio di Stato.

11.1. Il motivo deve essere anche essere respinto.

11.2. Come ha chiarito al riguardo, ancora una volta, la già citata sentenza n. 2063 del 3 aprile 2018, le cui argomentazioni tutte qui si richiamano, nessuna reticenza potrebbe essere addebitata a Cosmopol s.p.a., atteso che, per potersi ritenere integrata la causa di esclusione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino, comunque, dal Casellario informatico dell'ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, così come è stato chiarito dalle Linee guida dell'ANAC n. 6/2016, al punto 4.6.

11.3. Eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara, per quanto siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono pertanto rilevanza solo se e fino a quando risultino iscritte nel Casellario, per gli effetti e con le modalità previste nell'art. 80, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016, qualora l'ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave dell'impresa interessata, in considerazione della importanza o della gravità dei fatti (v., sul punto, anche Cons. St., sez. V, 4 luglio 2017, nn. 3257 e 3258).

11.4. Nel caso di specie è pacifico che nessuna iscrizione risulta effettuata dall'ANAC a carico di Cosmopol s.p.a., escludendosi di conseguenza, come ha già chiarito la sentenza n. 2063 del 2018, qualsivoglia connesso onere dichiarativo al riguardo.

Anche questa censura, dunque, deve essere respinta.

12. Si devono qui, infine e in sintesi, respingere anche gli ultimi tre motivi dell'appello incidentale, perché:

*a)* il quarto motivo (pp. 31 del ricorso) è del tutto generico, in quanto la stazione appaltante non è stata privata della prospettazione completa degli elementi necessari ad effettuare le proprie valutazioni circa l'affidabilità di Cosmopol s.p.a., alla luce delle ragioni sin qui viste, ed ha potuto effettuare dette valutazioni sulla base degli elementi unicamente ed effettivamente rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016;

*b)* il quinto motivo (pp. 32-33 del ricorso) è del tutto inammissibile, perché non ha contestato le motivazioni della sentenza impugnata nel ritenere inammissibile il ricorso, nella parte in cui denunciava la violazione dell'art. 77, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016, per la sua improponibilità con il rito di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., ciò che, peraltro, è ora stato confermato dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 4 del 26 aprile 2018;

*c)* il sesto motivo (p. 33 del ricorso), con cui si censurano in via derivata i provvedimenti successivi, segue le sorti dei motivi sin qui tutti esaminati e respinti per la loro infondatezza, così come tutti i motivi eventualmente assorbiti e non esaminati dal primo giudice e le domande risarcitorie (pp. 33-34 del ricorso), tutti da respingersi per la loro infondatezza.

13. In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti e per le ragioni di cui alla sentenza n. 2063 del 2018 che qui tutte comunque si richiamano ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., deve essere accolto l'appello principale di Cosmopol s.p.a. e respinto invece, in ogni sua parte, l'appello incidentale di Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l. e conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto integralmente, in tutti i suoi motivi e in tutti i suoi argomenti, il ricorso proposto in primo grado da Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., con la conseguente definitiva conferma della legittima ammissione di Cosmopol s.p.a. alla gara.



14. La complessità delle questioni sin qui esaminate che concernono l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, sulla quale, peraltro, non si è formato tuttora un univoco orientamento giurisprudenziale, induce il Collegio a disporre la integrale compensazione delle spese inerenti al doppio grado del giudizio tra le parti.

15. Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., comunque soccombente nel merito, deve essere condannato a rimborsare in favore di Cosmopol s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello principale.

15.1. Rimane definitivamente a carico dello stesso Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado e dell'appello incidentale.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come proposto da Cosmopol s.p.a., nonché sull'appello incidentale, come proposto da Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., accoglie il primo e respinge il secondo e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso proposto in primo grado da Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Condanna Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l. a rimborsare in favore di Cosmopol s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello principale.

Pone definitivamente a carico di Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso proposto in primo grado e dell'appello incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere



# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Area Sele - Picentini

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)

Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  
ED EXTRATRIBUTARIE, RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE  
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DELLE QUOTE RESIDUE E DELLE QUOTE  
INESIGIBILI PRESENTATE DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

**CIG: 7515217940**

## VERBALE DI GARA N° 2

### VERIFICA DELL’AMMISSIBILITA’ DELLE DITTE PARTECIPANTI

L’anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE**, alle **9.40**, presso la sede della Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini, sita in Bellizzi (SA) alla via Roma, 197, il sottoscritto dott. Michele DI SARLI in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal geom. Gianpiero CIMINO in qualità di testimone, procede, in seduta pubblica, al completamento della fase di verifica dell’ammissibilità delle ditte partecipanti alla procedura di cui all’oggetto mediante l’apertura della “Busta A – Documentazione Amministrativa” ed alla verifica della conformità della correttezza formale e della completezza della documentazione in essa contenuta.

Sono presenti, in rappresentanza delle ditte partecipanti:

- Sig. Christian DE FEO, nato a Salerno (SA) il 08.10.1975 - delegato della CRESET Spa (delega agli atti);
- Sig. Stefano MARTELLA, nato a Roma (RM) il 03.12.1959 - delegato della SO.G.E.T. Spa (delega agli atti);
- Dott. Paolo LA SCALA, nato ad Aversa (CE) il 24.03.1959 - delegato della PUBBLISERVIZI Srl (delega agli atti);

Preliminarmente, si da atto che:

- A seguito della pubblicazione degli atti di gara, entro le ore 12.00 del 20.07.2018 sono stati acquisiti al protocollo del Comune di Bellizzi (comune capofila) i plichi presentati dagli operatori economici riportati di seguito:

N	DITTA PARTECIPANTE	PROVENIENZA	ESTREMI DELLA CONSEGNA
1	PUBBLIALIFANA Srl	Piedimonte Matese (CE)	Prot. n. 14803 del 16.07.2018
2	CRESET Spa	Milano (MI)	Prot. n. 15000 del 18.07.2018
3	NOVARES Spa	Roma (RM)	Prot. n. 15102 del 20.07.2018
4	SO.G.E.T. Spa	Pescara (PE)	Prot. n. 15104 del 20.07.2018
5	PUBLISERVIZI Srl	Roma (RM)	Prot. n. 15105 del 20.07.2018

- Durante la seduta di gara del 17.08.2018, la dott.ssa Genny Lorys SOLLAZZO, delegata della NOVARES Spa, richiedeva l’esclusione della ditta SO.G.E.T. Spa ritenendo che la stessa non sia in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla procedura previsti dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 6 (*vedasi verbale di gara n. 1 del 17.08.2018*);
- A riguardo di quanto innanzi, il Sig. Stefano MARTELLA, delegato della SO.G.E.T. Spa, dichiarava che: “Le Sentenze del Consiglio di Stato n. 2063/2018 e 4266/2018 hanno stabilito che gli errori professionali in tendenza di una opposizione giudiziaria non sono idonei a mettere in dubbio, nemmeno astrattamente, l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico fino all’esito del giudizio definitivo e, conseguentemente, non possono dispiegare alcune effetto escludente ne, essere oggetto di onere dichiarativo. Le stesse sentenze affermano il principio in virtù del quale in assenza di iscrizione nel casellario ANAC non sussiste alcun dovere di segnalazione nella dichiarazione ex art. 80 comma 5 lett- c) del d.lgs 50/2016.....” (*vedasi verbale di gara n. 1 del 17.08.2018*);

In conseguenza di quanto innanzi, lo scrivente RUP ritenne opportuno sospendere la seduta di gara al fine di poter effettuare specifici approfondimenti in merito alla situazione evidenziatasi.



Inoltre, in data 24.08.2018 la società CRESET Spa, con propria nota (assunta agli atti del Comune di Bellizzi al prot. n. 16902 del 27.08.2018 - allegata alla presente) richiedeva l'esclusione della società SOGET spa dalla procedura di gara in oggetto in quanto non in possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC n.6.

Infine, in data 27.09.2018, la società SOGET Spa ha trasmesso una nota (assunta agli atti del Comune di Bellizzi al prot. n. 19149 del 27.09.2018 - allegata alla presente) con la quale riportava l'esito della sentenza TAR PUGLIA n. 772/2018 e CONSIGLI DI STATO n. 04477/2018 relative a specifici procedimenti in capo alla medesima SOGET Spa.

In relazione a quanto innanzi riportato, dato atto che:

- la prima fase della procedura di gara riguarda esclusivamente l'esame della documentazione amministrativa e che relativamente al possesso dei requisiti si fa esclusivamente riferimento a quanto contenuto nell'ambito del DGUE;
- a tal riguardo, l'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti), nel recepire l'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, ha specificatamente disciplinato la funzione del il Documento di gara unico europeo (DGUE).
- la finalità del DGUE è quella di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un unico modello auto-dichiarativo per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica;
- I soggetti individuati dall'art. 80 del Dlgs 50/2016, dell'impresa SOGET spa, hanno reso dichiarazione, tramite il DGUE, di non aver commesso gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c);
- Il d.lgs 50/2016 rinvia le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnica professionale solo ad una successiva fase della procedura di gara;

lo scrivente RUP, valutate le richieste avanzate dalla ditta NOVARES Spa e dalla ditta CRESET Spa ed analizzata sia la giurisprudenza in materia sia la normativa di settore sia, in ultimo, la nota trasmessa dalla ditta SOGET Spa in data 27.09.2018, AMMETTE l'operatore economico SO.G.E.T. Spa alla successiva fase di gara.

Stante quanto innanzi, si procede al completamento della fase di verifica dell'ammissibilità delle ditte partecipanti procedendo all'apertura del plico contenente della ditta PUBLISERVIZI Srl.

A tal fine si procede, alla presenza di tutti i convenuti, all'apertura del contenitore all'interno del quale in occasione della precedente seduta vennero sigillati i plichi contenenti l'OFFERTA TECNICA e l'OFFERTA ECONOMICA dei primi quattro concorrenti ed il plico generale del quinto concorrente sono stati inseriti

Si procede all'analisi della documentazione relativa al quinto concorrente, evidenziando quanto segue:

### 3 - PUBLISERVIZI Srl

Il plico, conservato presso la sede della CUC Sele Picentini, si presenta integro e correttamente sigillato sui lembi di chiusura. Al suo interno vengono rinvenuti ulteriori TRE plichi, tutti integri e sigillati sui lembi di chiusura, contraddistinti dalla seguente dicitura:

- BUSTA A – Documentazione Amministrativa
- BUSTA B – Offerta Tecnica
- BUSTA C – Offerta economica

Ognuno dei suddetti plichi viene contraddistinto con il numero progressivo assegnato all'impresa in relazione alla data di assunzione al protocollo dell'offerta e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Si procede, quindi, all'apertura della sola "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" per la verifica di quanto dichiarato/dimostrato dall'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti da disciplinare di gara per la ammissibilità alla gara.

PASSOE: 0733-0848-0789-7373

Dalla verifica della documentazione contenuta nel plico si da atto che la stessa risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara e, pertanto, l'impresa viene AMMESSA alla successiva fase di gara

Pertanto, a seguito di quanto derivante dalla fase di verifica dell'ammissibilità dei concorrenti alla presente procedura di gara, risulta quanto segue:

N	DITTA PARTECIPANTE	ESITO	NOTE
1	PUBBLIALIFANA Srl	AMMESSO	-----
2	CRESET Spa	AMMESSO	-----
3	NOVARES Spa	AMMESSO	-----
4	SO.G.E.T. Spa	AMMESSO	-----
5	PUBLISERVIZI Srl	AMMESSO	-----

Alle ore **10.20**, il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta dando atto che le ditte partecipanti saranno avvisate, mediante pubblicazione di apposito avviso all'indirizzo [www.comune.bellizzi.sa.it](http://www.comune.bellizzi.sa.it) – sezione Bandi e Concorsi, ed all'indirizzo [www.cucselepimentini.it](http://www.cucselepimentini.it), circa la data della prossima seduta pubblica in occasione della quale la Commissione Giudicatrice appositamente nominata procederà all'apertura della BUSTA B – OFFERTA TECNICA ed alla sola elencazione della documentazione ivi presente.

Si da atto che i plichi contenenti l'OFFERTA TECNICA e l'OFFERTA ECONOMICA di tutti i concorrenti partecipanti vengono inseriti in due differenti contenitori di cartone i quali vengono opportunamente sigillati con scotch e siglati sui lembi di sigillatura dal RUP, dal testimone e dai rappresentanti delle ditte presenti all'atto della chiusura. I due contenitori vengono custoditi a cura della CUC SELE PICENTINI nell'apposito locale adibito ad archivio.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dott. Michele DI SARLI

**Il Testimone**

Geom. Gianpiero CIMINO

CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE

CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*





Prot. 2018/U142 del 24/08/2018

Spett.le

**Centrale Unica di Committenza  
"Area Sele Picientini"**

SEDE

[cucselepicentini@pec.comune.bellizzi.sa.it](mailto:cucselepicentini@pec.comune.bellizzi.sa.it)

Spett.le

**Comune di ALTAVILLA SILENTINA**

SEDE

[settorefinanza.altavillasilentina@asmepec.it](mailto:settorefinanza.altavillasilentina@asmepec.it)

Trasmissione avvenuta via PEC agli indirizzi sopra indicati

**Oggetto: Procedura aperta relativa all'affidamento in Concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ici, imu, tasi, tarsu, tares, tari) ed extratributarie (tosap), riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'agente della riscossione - CIG: 7515217940**

**Richiesta esclusione della società Soget SpA dalla procedura di gara**

In riferimento alla procedura di cui in oggetto e più precisamente alla seduta di gara del 17 agosto 2018, sospesa a causa della necessità di approfondire la richiesta di esclusione della società Soget SpA da parte della società Novares, con la presente il sottoscritto **Gabriele Cristantielli** nella qualità di Amministratore Delegato di **CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.** richiede l'esclusione della società Soget SpA dalla procedura di gara in argomento in quanto non in possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all'articolo 80 D-Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC n. 6.

La mancanza dei requisiti suddetti è anche facilmente verificabile attraverso la documentazione ufficiale degli Enti in cui detta società è stata assoggettata a importanti esclusioni da gare d'appalto pubbliche. Tali situazioni devono assolutamente essere valutate da codesta spett.le Commissione, onde salvaguardare il principio di imparzialità, nel rispetto dei dettami del D.Lgs 50/2016. La discrezionalità con la quale codesta spett.le Commissione può infatti valutare l'impatto che gli errori commessi possono avere sul procedimento di gara, se ben può esprimere un concetto di graduazione ed escludere un inopportuno automatismo, non deve rischiare di trasformarsi in una "mancata valorizzazione" dei fatti conosciuti o facilmente conoscibili.

In particolare si menzionano, come anche certificato dagli Enti citati, le seguenti contestazioni:

1) *Comune di Salerno: iscrizione dell' 11-10-2017 sul casellario informativo Anac per errata esecuzione degli obblighi contrattuali con penali pari ad euro 88.000 (art. 80 comma 5 lett. c);*

2) *Comune di San Vitaliano: inadempimento contrattuale ed applicazione penale con deliberazione di G.M. n 64 del 24/05/2017 (Art. 80 comma 5 lett. c)*

3) *Esclusione dalla gara di Torre Annunziata per dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lett. c - f bis - f ter). Più precisamente, il Comune di Torre Annunziata, a seguito dell'esclusione della SOGET Spa per dichiarazioni mendaci, ha provveduto in data 18.05.2018 ad effettuare ai sensi dell' 80 comma 12° apposita segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel Casellario. Il TAR con sentenza n. 02236/2018 REG.RIC del*

CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.a.

Sede Legale: Via Feltre, 75 - 20134 Milano - Tel. 02.22198.208 - Fax 02.22198.200

Sede Operativa: Via Parini, 19 23900 Lecco - Tel. 0341.425.121 - Fax 0341.425.150

C.F., P.I. e Registro delle Imprese di Milano n. 00868170143 - Capitale Sociale € 5.720.000,00 I.v.

Aut. Questura di Milano Ctg. 13/D - P.A.S. 28/2016 ex art. 115 del T.U. delle leggi di P.S. (R.D. 773/1931).

Iscritta al n. 151 dell'Albo nazionale ex art. 53, comma 1 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

PEC: [creset@pec.creset.it](mailto:creset@pec.creset.it) - sito: [www.creset.it](http://www.creset.it)





26.06.2018, ha confermato le dichiarazioni mendaci e l'ANAC in data 02.08.2018 ha avviato l'iscrizione sul casellario per la falsa dichiarazione.

4) Esclusione dalla gara di Bari per dichiarazioni irregolari (art. 80 comma 5 lett. c – f bis – f ter).

Ne consegue quindi che la società Soget SPA non ha specificato e correttamente informato la stazione appaltante di Altavilla Silentina delle gravi cause di esclusione per dichiarazioni non veritiere, ha fornito, anche per negligenza, informazioni fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione omettendo informazioni obbligatoriamente dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara.

Cordialità

*Firmato digitalmente*

Gabriele Cristantielli

**Amministratore Delegato**

**CRESET – Crediti servizi e tecnologie SpA**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CENTRALE UNICA  
DEI SECCAMENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE





**SO.G.E.T. S.p.A.**

**Società di Gestione Entrate e Tributi**

Sede Legale: Via Venezia, 49 – 65121 Pescara - C.f./P.iva 01807790686



Capitale Sociale €11.800.000,00 i.v. Tel 085/3850800 Web <http://www.sogetspa.it> email [info@sogetspa.it](mailto:info@sogetspa.it)

Iscritta al n. 152 dell'Albo Nazionale ex art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

**Spett.le**  
**Centrale Unica di Committenza**  
**“Area Sele Picentini”**

[cucselepicientini@pec.comune.bellizzi.sa.it](mailto:cucselepicientini@pec.comune.bellizzi.sa.it)

C.a. Responsabile Centrale di Committenza “Sele Picentini”

**Ing. Pino SCHIAVO**

e

**Spett.le**

**Comune di ALTAVILLA SILENTINA**  
[settorefinanza.altavillasilentina@asmepec.it](mailto:settorefinanza.altavillasilentina@asmepec.it)

C.a. Responsabile Unico del Procedimento

**Dott. Michele DI SARLI**

CENTRALE UNICA  
SERVIZIO IN HOUSE

**Oggetto: Procedura aperta relativa all'affidamento in Concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ici, imu, tasi, tarsu, tares, tari) ed extratributarie (tosap), riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'agente della riscossione - CIG: 7515217940.**

La sottoscritta Di Lello Lina Legale Rappresentante dell'Impresa SO.G.E.T. S.p.A., con sede in PESCARA Via VENEZIA n. 49 codice fiscale e P. I.V.A. 01807790686, con espresso riferimento alla Società che rappresenta, in relazione alle dichiarazioni prodotte per l'art. 80 comma 5 lett.c) D.Lgs. n. 50/2016, per quanto concerne i contenziosi nei confronti del Comune di Bari e Torre Annunziata informa che :

### **1. COMUNE DI BARI**

A seguito del ricorso proposto, con sentenza n. **772/2018**, del 4/7/2018 comunicata in data 20/9/2018, il TAR Puglia, Sede di Bari, ha accolto la richiesta della SO.G.E.T. annullando l'esclusione dalla procedura di gara del Comune di Bari “Procedura aperta n. S17030: affidamento delle attività di supporto alla gestione e riscossione volontaria e coattiva della TARSU/TARES/TARI, dell'ICI/IMU, alla collaborazione del Comune all'attività di accertamento delle entrate erariali, all'accertamento dei tributi nonché al monitoraggio ruoli, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Ripartizione Tributi n. 2017/150/00288 del 09.10.2017 - CIG: 7227726C2B - CPV: 79420000-4”, per l'omessa dichiarazione della sanzione applicata dal Comune di San Vitaliano.

In particolare il TAR Bari ha confermato la fondatezza dei motivi di ricorso della SO.G.E.T. evidenziando, tra l'altro, che *“la sanzione irrogata dal Comune di San Vitaliano, pur se storicamente manifestatasi in occasione dell'esecuzione del contratto per “l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali e correlato processo tributario” (cfr. doc. 11, contratto rep. n. 4/2010 in data 8.06.2010, in*



**SO.G.E.T. S.p.A.**  
**Società di Gestione Entrate e Tributi**

Sede Legale: Via Venezia, 49 – 65121 Pescara - C.f./P.iva 01807790686



Capitale Sociale €11.800.000,00 i.v. Tel 085/3850800 Web <http://www.sogetspa.it> email [info@sogetspa.it](mailto:info@sogetspa.it)  
 Iscritta al n. 152 dell'Albo Nazionale ex art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

atti) afferiva a una eventuale ipotizzata estensione del servizio a prestazioni accessorie rispetto a quelle già affidate ed esterne, quindi, all'esecuzione del contratto intesa in senso stretto." ed inoltre "Se a questo poi si aggiunge che la minima rilevanza economica della sanzione (diper sé inferiore all'1% del valore annuo della commessa) risulta essere tale da non poter assumere alcuna valenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 alfine di poter costituire un pregiudizio all'acquisizione di ulteriori commesse pubbliche .....

**La stessa commissione di gara, in ottemperanza alla suddetta sentenza, nella seduta del 25 u.s. ha ammesso la Scrivente al prosieguo della procedura.**

**2. COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA**

Il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 04477/2018, pubblicata il 21/9/2018, sul ricorso presentato dalla SO.G.E.T. S.p.A. per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 04246/2018, di esclusione nell'ambito della procedura contraddistinta dal CIG 73712514C1 disposta nei confronti della SO.G.E.T. dalla Stazione Appaltante, ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata e, di conseguenza, anche l'efficacia del provvedimento di esclusione.

La dichiarazione che precede è resa nell'ottica di massimo dialogo e collaborazione nella gestione dei rapporti con Codesta Amministrazione.  
 Tanto si doveva.

Allegati:

1. sentenza T.A.R. Bari n. 772/2018
2. Ordinanza Consiglio di Stato n. 04477/2018

Pescara, 27.09.2018

SO.G.E.T. S.p.A  
 Il Presidente  
 (dot.ssa Sina Di Nello)  
 SO.G.E.T.  
 S.p.A.




*[Handwritten signatures and initials]*

CENTRALE UNICA  
 LIVINI  
 SERVIZIO IN HOUSE



Publicato il 20/09/2018

N. 01232/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 00772/2018 REG.RIC.

 Firmato digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 772 del 2018, proposto da So.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Rosa Cioffi in Bari, via Principe Amedeo n. 26; Comune di Bari, Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Cre.Se.T. S.p.A., Golem Plus S.r.l., Arca Servizi S.r.l., non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

degli effetti dell'esclusione disposta nei confronti della ricorrente ad opera della

CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA

SERVIZIO IN HOUSE

S.A. resistente, nell'ambito della "Procedura aperta n. S17030: affidamento delle attività di supporto alla gestione e riscossione volontaria e coattiva della TARSU/TARES/TARI, dell'ICI/IMU, alla collaborazione del Comune all'attività di accertamento delle entrate erariali, all'accertamento dei tributi nonché al monitoraggio ruoli, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Ripartizione Tributi n. 2017/150/00288 del 09.10.2017 - CIG: 7227726C2B - CPV: 79420000-4" descritta dal relativo Bando di gara;

del verbale del Seggio di gara del 30.04.2018, in esito al quale la ricorrente veniva ammessa con riserva ed altresì invitata, ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n.

50/2016, a fornire "i necessari chiarimenti e le integrazioni in ordine alla sanzione per euro 3000,00 comminata nei suoi confronti dal Comune di San Vitaliano, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n. 64 del 24.05.2017 e successiva Determinazione Dirigenziale del n. 45 del 16.11.2017" entro il termine del 09.05.2018;

della nota Prot. n. 116371/2018, trasmessa via pec in data 2.05.2018, con cui veniva comunicato alla ricorrente il contenuto del verbale del 30.04.2018;

del verbale del Seggio di gara del 10.05.2018, in esito al quale la S.A. scioglieva la riserva e per l'effetto, nonostante le note tempestivamente dedotte dall'odierna ricorrente, la escludeva dalla gara in oggetto;

della comunicazione di esclusione trasmessa alla ricorrente, via pec, in data 11.05.2018, motivata in riferimento al verbale del 10.05.2018;

di ogni altro atto inerente alla procedura di gara, presupponente e/o conseguente e/o connesso all'impugnata esclusione, anche se non conosciuto, ivi compresa l'eventuale aggiudicazione definitiva che nelle more dovesse intervenire e la stipula del contratto, con espressa dichiarazione di disponibilità all'eventuale subentro nel contratto medesimo, nonché *in parte qua* e nei limiti dei motivi di ricorso del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato Tecnico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in Segreteria in data 15.6.2018, la società So.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (d'ora innanzi Soget) adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce di annullamento meglio indicate in oggetto.

Esponava in fatto la ricorrente di aver partecipato alla procedura aperta n. S17030, indetta dal Comune di Bari per l'affidamento delle attività di supporto alla gestione e riscossione volontaria e coattiva della TARSU/TARES/TARI, dell'ICI/IMU, alla collaborazione del Comune all'attività di accertamento delle entrate erariali, all'accertamento dei tributi, nonché al monitoraggio dei ruoli.

Alla procedura in esame - indetta in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Ripartizione Tributi n. 2017/150/00288 in data 9.10.2017, per un valore a base di gara di € 5.526.950,00 - partecipavano, oltre alla Soget, altri tre concorrenti.

Iniziate le operazioni di gara, nel corso della seduta volta alla verifica formale della documentazione prodotta dai concorrenti svoltasi in data 30.4.2018 ed a seguito della apertura del plico dei documenti forniti dalla ricorrente, il delegato della concorrente R.T.I. Andreani

Tributi S.r.l. - ICA S.r.l. evidenziava una carenza dichiarativa in merito ad una sanzione comminata, nel corso del 2017, nei confronti della Soget ad opera del Comune di San Vitaliano (NA).

ALCOMMITTENZA  
SELEZIONATI

Il delegato della Soget presente ai lavori formalizzava in risposta le proprie controdeduzioni, evidenziando, in particolare, la non riconducibilità del caso a fattispecie astrattamente escludenti, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Sulla base delle deduzioni e controdeduzioni appena riferite, la seduta del 30.4.2018 si concludeva con l'ammissione della odierna ricorrente con riserva e con l'invito a fornire, ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, *"i necessari chiarimenti e le integrazioni in ordine alla sanzione per euro 3000,00 comminata nei suoi confronti dal Comune di San Vitaliano, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n. 64 del 24.05.2017 e successiva Determinazione Dirigenziale del n. 45 del 16.11.2017"* entro il termine delle ore 12:00 del 9.5.2018.

Tali indicazioni venivano successivamente formalizzate con la nota prot. n. 116371/2018, trasmessa via pec in data 2.5.2018.

Nel prosieguo dei lavori, in data 10.5.2018, il Seggio di gara scioglieva la riserva sull'ammissione della ricorrente e ne decretava l'esclusione, per violazione degli obblighi dichiarativi previsti dal Codice degli Appalti.

Con nota trasmessa via pec in data 11.5.2018, seguiva la formale comunicazione dell'esclusione.

Insorgeva la società ricorrente avverso tali esiti provvedimenti, sollevando un articolato motivo di gravame ed, in particolare, dolendosi della *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 80 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016 - Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del principio di massima partecipazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c. 9 del d.lgs. n. 50/2016 - difetto di motivazione. Eccesso di potere per arbitrarietà e disparità di trattamento. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà"*.

Ricapitolava in atti la società ricorrente i rapporti intercorsi con il Comune di San Vitaliano, diffondendosi, più nel dettaglio, sulla veridicità/completezza della dichiarazione resa alla S.A. resistente.

Evidenziava, in particolare, come l'attività per la quale il Comune di San Vitaliano

DI COMMITTEEA  
 SELEZIONE  
 SERVIZIO IN HOUSE



aveva ritenuto di dover applicare la sanzione pecuniaria di € 3.000,00 non fosse qualificabile *recte* come attività posta in essere nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, non configurandosi, pertanto, come una fattispecie rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Con atto di costituzione, memoria e documenti pervenuti in Segreteria in data 2.7.2018, si costituiva in giudizio il Comune di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, instando per la reiezione del ricorso nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

All'udienza in camera di consiglio del 4.7.2018, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.

Deve anzitutto ribadirsi, in materia, come in base all'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 sia stato consacrato nel nostro ordinamento dei contratti pubblici un vero e proprio principio del *clare loqui* - di per sé costituente espressione particolare del più generale canone della buona fede precontrattuale - in forza del quale, come è noto, l'operatore economico che concorra in una procedura di evidenza pubblica è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del riscontro dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alla stessa.

Come correttamente messo in evidenza dal Comune di Bari, non è configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di competenza (cfr. C.d.S, sez. III, n. 4192 del 5.9.2017, già conformi C.d.S. n. 1412 del 11/04/2016, C.d.S. n. 943 del 25/02/2015, Cass. n. 2610 del 14/05/2013).

Dunque sussiste «l'obbligo di onnicomprensività della dichiarazione in vista dell'apprezzamento di spettanza esclusiva della stazione appaltante; la gravità dell'evento, infatti, è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l'operatore

*economico è tenuto a dichiarare lo stesso ed a rimettersi alla valutazione della stazione appaltante. Ne consegue che la mancata esternazione di un evento, anche se poi ritenuto non grave, comporta di norma, l'esclusione dalla gara specifica» (cfr. Cons. Stato, Sez. III - sentenza 13 giugno 2018, n. 3628).*

Se questo è, in estrema sintesi, il quadro generale dei principi che reggono la fattispecie in esame, deve cionondimeno tenersi debito conto delle specificità del caso concretamente posti.

Puntualizzava, invero, la ricorrente che la sanzione irrogata dal Comune di San Vitaliano, pur se storicamente manifestatasi in occasione dell'esecuzione del contratto per *“l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e*

*riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali e correlato processo tributario”* (cfr. doc. 11, contratto rep. n. 4/2010 in data 06.06.2010, in atti) afferiva ad una eventuale ipotizzata estensione del servizio a prestazioni accessorie rispetto a quelle già affidate ed esterne, quindi, all'esecuzione del contratto intesa in senso stretto.

Tali allegazioni in fatto non sono state, peraltro, minimamente contestate nella loro effettiva storicità concreta.

Se a questo poi si aggiunge che la minima rilevanza economica della sanzione (di per sé inferiore all'1% del valore annuo della commessa) risulta essere tale da non poter assumere alcuna valenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 al fine di poter costituire un pregiudizio all'acquisizione di ulteriori commesse pubbliche (cfr. Linee Guida n. 6 ANAC, così come risultanti dalle modifiche adottate in data 11.10.2017) appare emergere un profilo di effettivo dubbio sulla effettiva rilevanza dell'omissione dichiarativa in concreto manifestatasi che meglio avrebbe potuto risolversi con l'applicazione del principio del *favor participationis*, piuttosto che con il provvedimento di esclusione concretamente irrogato.

Emerge, pertanto, la globale fondatezza del ricorso nel merito e l'esigenza del suo accoglimento, ferma restando, al di là delle evidenti peculiarità del caso di specie, la congruità dei principi generali sopra ricordati.



Da ultimo, in relazione alla minima attività processuale svolta e alla natura liminare della fattispecie fatta oggetto della presente controversia, possano ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di esclusione in oggetto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirè Zonno, Consigliere

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore



**L'ESTENSORE**

**Alfredo Giuseppe Allegretta**

**IL PRESIDENTE**

**Angelo Scafuri**

**IL SEGRETARIO**



CENTRALE UNICA  
DI COINVOLTIENZA  
SELEZIONATI  
SERVIZIO INVIOLU

Publicato il 21/09/2018

N. 04477/2018 REG.PROV.CAU.

N. 06788/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6788 del 2018, proposto da

So.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Della Rocca e Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Canciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24; Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre Annunziata, Boscotrecase, Gragnano e Castellammare di Stabia, non costituito in giudizio;

**nei confronti**

Geset Italia S.p.A., non costituito in giudizio;

**per la riforma**

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 04246/2018, resa tra le parti, concernente, dell'esclusione disposta nei confronti della ricorrente dalla s.a. resistente, nell'ambito della procedura contraddistinta dal CIG 73712514c1, e dunque del verbale del seggio di gara del 19.4.2018, della determinazione n. 274 del 23.4.2018 recante presa d'atto

CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
DEI COMUNI  
SERVIZIO IN HOUSE

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



dei lavori del seggio di gara, della determina n. 644 del 24.4.2018 di approvazione del verbale del 19.4.2018, della comunicazione di esclusione di cui alla nota prot. n. 136 del 26.4.2018.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Lenoci, in dichiarata delega di Della Rocc, e Celotto, e Canciello;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris dell'appello, viste le Linee guida n. 6, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56-2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017. in relazione alla soglia di rilevanza delle penali contrattuali;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),  
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6788/2018) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

CENTRALE UNICA  
RICOMMITTENZA  
SELEPICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE

Alessandro Maggio, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

**IL PRESIDENTE**  
Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO

CENTRALE UNICA  
DI COMMITTEENZA  
SELE PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE





# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Area Sele - Picentini

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)

Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  
ED EXTRATRIBUTARIE, RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE  
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DELLE QUOTE RESIDUE E DELLE QUOTE  
INESIGIBILI PRESENTATE DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

**CIG: 7515217940**

## VERBALE DI GARA N° 3 VERIFICA DEL CONTENUTO DELLA BUSTA B

L’anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **NOVEMBRE**, alle **10.15**, presso la sede della Centrale Unica di Committenza “Area Sele-Picentini”, sita in Bellizzi (SA) alla via Roma, 197, si è regolarmente costituita la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 118 del 12.11.2018 (Reg. Gen. n. 976 del 12.11.2018), per procedere, *in seduta pubblica*, all’apertura della **BUSTA B – OFFERTA TECNICA** presentata dagli operatori economici partecipanti alla presente procedura ed alla sola elencazione di quanto in esse contenuto.

Sono presenti:

- Geom. Gianpiero CIMINO – Dipendente del Comune di Altavilla Silentina;
- Ing. Terenzio STABILE - Dipendente del Comune di Castellabate;
- Sig.ra Virginia TOMMASINO - Dipendente del Comune di Altavilla Silentina;

Assume le funzioni di Presidente il geom. Gianpiero CIMINO.

Si da atto che tutti i componenti la Commissione Giudicatrice hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 77 – comma 9 – del d.lgs 50/2016, la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 9 del Codice.

Sono, inoltre, presenti in rappresentanza delle ditte partecipanti:

- Sig. Christian DE FEO, nato a Salerno (SA) il 08.10.1975 - delegato della CRESET Spa (delega agli atti);
- Sig. Stefano MARTELLA, nato a Roma (RM) il 03.12.1959 - delegato della SO.G.E.T. Spa (delega agli atti);
- Dott. Paolo LA SCALA, nato ad Aversa (CE) il 24.03.1959 - delegato della PUBBLISERVIZI Srl (delega agli atti);

Preliminarmente, la Commissione Giudicatrice prende atto dei verbali di gara n. 1 del 17.08.2018 e n. 2 del 28.09.2018 dai quale, a seguito della apertura della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, della conseguente verifica della conformità, correttezza formale e completezza della documentazione in essa contenuta, risulta quanto segue:

<b>N</b>	<b>DITTA PARTECIPANTE</b>	<b>ESITO</b>	<b>NOTE</b>
1	PUBBLIALIFANA Srl	AMMESSO	-----
2	CRESET Spa	AMMESSO	-----
3	NOVARES Spa	AMMESSO	-----
4	SO.G.E.T. Spa	AMMESSO	-----
5	PUBLISERVIZI Srl	AMMESSO	-----

Atteso quanto innanzi, la Commissione procede all’apertura dei plichi relativi alla **BUSTA B** ed alla verifica della documentazione tecnica in essi contenuta procedendo in ordine cronologico rispetto alla acquisizione del relativo plico presso il protocollo del Comune capofila. Si da atto che in tale fase della procedura non sarà effettuata alcuna valutazione e/o considerazione in merito alle soluzioni tecniche presentate dalla ditte partecipanti.



Relativamente ai plichi dei concorrenti partecipanti, si precisa quanto segue:

<b>1 - PUBBLIALIFANA Srl</b> Il plico, conservato a cura della CUC Sele Picentini, si presenta integro e correttamente sigillato sui lembi di chiusura. Al suo interno vengono rinvenuti i seguenti documenti: - Fascicolo unico in formato A4 composto da 55 pagine oltre testata, indice e documento del sottoscrittore; - Supporto informatico (CDROM) con allegata dichiarazione di conformità. Tutta la documentazione viene sottoscritta dai componenti della Commissione e riposta all'interno della busta che la conteneva.
<b>2 - CRESET Spa</b> Il plico, conservato a cura della CUC Sele Picentini, si presenta integro e correttamente sigillato sui lembi di chiusura. Al suo interno vengono rinvenuti i seguenti documenti: - Fascicolo unico in formato A4 composto da 69 pagine oltre documento del sottoscrittore; - Supporto informatico (CDROM) con allegata dichiarazione di conformità. Tutta la documentazione viene sottoscritta dai componenti della Commissione e riposta all'interno della busta che la conteneva.
<b>3 - NOVARES Spa</b> Il plico, conservato a cura della CUC Sele Picentini, si presenta integro e correttamente sigillato sui lembi di chiusura. Al suo interno vengono rinvenuti i seguenti documenti: - Fascicolo unico in formato A4 composto da 22 pagine oltre testata ed indice; - Supporto informatico (CDROM) con allegata dichiarazione di conformità. Tutta la documentazione viene sottoscritta dai componenti della Commissione e riposta all'interno della busta che la conteneva.
<b>4 - SO.G.E.T. Spa</b> Il plico, conservato a cura della CUC Sele Picentini, si presenta integro e correttamente sigillato sui lembi di chiusura. Al suo interno vengono rinvenuti i seguenti documenti: - Fascicolo unico in formato A4 composto da 67 pagine compresa la testata; - Supporto informatico (CDROM) con allegata dichiarazione di conformità. Tutta la documentazione viene sottoscritta dai componenti della Commissione e riposta all'interno della busta che la conteneva.
<b>5 - PUBLISERVIZI Srl</b> Il plico, conservato a cura della CUC Sele Picentini, si presenta integro e correttamente sigillato sui lembi di chiusura. Al suo interno vengono rinvenuti i seguenti documenti: - Fascicolo unico in formato A4 composto da 91 pagine compresa la testata ed oltre il documento del sottoscrittore; - Supporto informatico (CDROM) con allegata dichiarazione di conformità. Tutta la documentazione viene sottoscritta dai componenti della Commissione e riposta all'interno della busta che la conteneva.

Alle ore **11.00**, la Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la seduta dando atto che le successive fasi della gara saranno espletate in una o più sedute riservate.

La data della prossima seduta pubblica in occasione della quale la Commissione di gara procederà all'apertura della "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA" ed alla conseguente stesura della graduatoria provvisoria sarà resa nota alle ditte partecipanti mediante pubblicazione di apposito avviso all'indirizzo [www.comune.bellizzi.sa.it](http://www.comune.bellizzi.sa.it) - sezione Bandi e Concorsi, ed all'indirizzo [www.cucselepicientini.it](http://www.cucselepicientini.it)

Si da atto che tutti i plichi costituenti la documentazione di gara presentata dagli operatori economici partecipanti vengono custoditi a cura della CUC SELE PICENTINI nell'apposito locale adibito ad archivio.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

**LA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Geom. Gianpiero CIMINO

Ing. Terenzio STABILE

Sig.ra Virginia TOMMASINO

**CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE**





# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Area Sele - Picentini

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)

Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  
ED EXTRATRIBUTARIE, RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE  
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DELLE QUOTE RESIDUE E DELLE QUOTE  
INESIGIBILI PRESENTATE DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

**CIG: 7515217940**

## **VERBALE DI GARA N° 4**

### **ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

#### **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – CONTENUTO DELLA BUSTA B**

L’anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **NOVEMBRE**, alle **11.10**, presso la sede della Centrale Unica di Committenza “Area Sele-Picentini”, sita in Bellizzi (SA) alla via Roma, 197, si è regolarmente costituita la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. n. 118 del 12.11.2018 (Reg. Gen. n. 976 del 12.11.2018), per procedere, *in seduta riservata*, alla valutazione delle offerte tecniche contenute nell’ambito della BUSTA B dei concorrenti ammessi alla presente fase della procedura di gara.

Sono presenti:

- Geom. Gianpiero CIMINO – Dipendente del Comune di Altavilla Silentina;
- Ing. Terenzio STABILE - Dipendente del Comune di Castellabate;
- Sig.ra Virginia TOMMASINO - Dipendente del Comune di Altavilla Silentina;

Il Presidente, constatata la validità della commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice procede, pertanto, con la verifica e valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti, ed ammessi alla presente fase di gara, procedendo in ordine cronologico con riferimento al numero protocollo di acquisizione delle offerte al protocollo del Comune di Bellizzi.

Durante la presente seduta di gara, la Commissione procede ad analizzare e valutare la documentazione tecnica presentata dai seguenti operatori economici:

<b>N</b>	<b>DITTA PARTECIPANTE</b>
1	PUBBLIALIFANA Srl
2	CRESET Spa

Alle **13.30**, vista l’ora tarda, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Commissione rimanda i lavori alle ore 15.00 del 26.11.2018 per proseguire, *sempre in seduta riservata*, con la valutazione delle offerte tecniche relativa alle altre ditte partecipanti.

Tutti i plichi costituenti la documentazione di gara presentata dagli operatori economici partecipanti vengono custoditi a cura della CUC SELE PICENTINI nell’apposito locale adibito ad archivio.

Alle ore **15.30** del **26.11.2018** si è nuovamente riunita la Commissione Giudicatrice, come innanzi costituita, per proseguire con le attività di valutazione delle offerte tecniche.

In occasione della presente seduta vengono analizzate le offerte presentate dalle seguenti ditte:



N	DITTA PARTECIPANTE
3	NOVARES Spa
4	SO.G.E.T. Spa

Alle **18.30**, vista l'ora tarda, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Commissione rimanda i lavori alle ore 15.00 del 17.12.2018 per proseguire, sempre in seduta riservata, con la valutazione delle offerte tecniche relativa alle altre ditte partecipanti.

Tutti i plichi costituenti la documentazione di gara presentata dagli operatori economici partecipanti vengono custoditi a cura della CUC SELE PICENTINI nell'apposito locale adibito ad archivio.

Si da atto che la seduta fissata per il giorni 17.012.2018 non si è tenuta a causa di un infortunio domestico occorso al Presidente, Geom. Gianpiero Cimino

Alle ore **16.00** del **07.01.2019**, a seguito di autoconvocazione si è nuovamente riunita la Commissione Giudicatrice, come innanzi costituita, per proseguire con le attività di valutazione delle offerte tecniche.

In occasione della presente seduta vengono analizzate le offerte presentate dalle seguenti ditte:

N	DITTA PARTECIPANTE
5	PUBLISERVIZI Srl

Ultimata la fase di analisi e valutazione delle offerte presentate, la Commissione procede con l'attribuzione dei punteggi conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Disciplinare di gara attribuendo, ogni Commissario e per ognuna delle offerte ammesse, un coefficiente variabile tra 0 e 1 per ognuno dei criteri/sub-criteri di valutazione previsti dal Disciplinare.

Pertanto, a ciascuno dei Componenti della Commissione viene consegnato un prospetto appositamente predisposto nel quale sono riportati la denominazione delle ditte e la numerazione attribuita agli elementi oggetto di valutazione dell'offerta tecnica previsti dal disciplinare.

Ciascun componente della Commissione trascrive sul proprio prospetto il coefficiente assegnato per ciascuna ditta e per ciascuno degli elementi oggetto di valutazione. Tali prospetti vengono successivamente digitalizzati e, una volta stampati, vengono sottoscritti dai Commissari (ogni Commissario appone la propria sigla sia sul proprio prospetto sia su quello relativo agli altri Commissari) ed allegati al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Terminata la fase di assegnazione dei coefficienti, con l'ausilio di apposito foglio elettronico realizzato con Microsoft EXCEL, vengono, inizialmente, determinati i valori medi dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari. Successivamente, i valori medi relativi ad ogni criterio di valutazione vengono riparametrizzati ovvero trasformati in coefficienti definitivi riportando ad 1 il valore più alto e proporzionando a tale valore massimo gli altri valori ottenuti.

Il risultato delle operazioni innanzi descritte è riassunto nella **"TABELLA RELATIVA AI PUNTEGGI OTTENUTI A SEGUITO DELLE VALUTAZIONI DELL'OFFERTA TECNICA"** allegata in calce al presente verbale.

In relazione a quanto previsto dall'art. 18.1 del Disciplinare di gara, il quale stabilisce che *"Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia"*, la Commissione da atto che a seguito delle analisi e valutazioni effettuate sulle offerte tecniche presentate, tutti gli operatori economici partecipanti hanno superato il valore minimo di 30 punti.

Ne consegue che gli Operatori economici ammessi alla successiva fase di gara per i quali si procederà, nella prossima seduta, all'apertura delle buste contenenti l'OFFERTA ECONOMICA sono i seguenti:

N	DITTA PARTECIPANTE	PUNTEGGIO
1	PUBBLIALIFANA Srl	60,440
2	CRESET Spa	65,375
3	NOVARES Spa	61,279
4	SO.G.E.T. Spa	57,244
5	PUBLISERVIZI Srl	68,250

Completata la fase di analisi e valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice alle ore **18.00** conclude i lavori relativi alla valutazione delle offerte tecniche.

La data della prossima seduta pubblica in occasione della quale la Commissione di gara procederà all'apertura della "BUSTA C OFFERTA ECONOMICA" ed alla conseguente stesura della graduatoria provvisoria, sarà resa nota alle ditte partecipanti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della CUC all'indirizzo: [www.comune.bellizzi.sa.it](http://www.comune.bellizzi.sa.it) - sezione Bandi e concorsi - e [www.cucselepimentini.it](http://www.cucselepimentini.it).

Tutti i plichi costituenti la documentazione di gara presentata dagli operatori economici partecipanti vengono custoditi a cura della CUC SELE PICENTINI nell'apposito locale adibito ad archivio.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

**LA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Geom. Gianpiero CIMINO

Ing. Terenzio STABILE

Sig.ra Virginia TOMMASINO

CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE

CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA

SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DELLE QUOTE RESIDUE E DELLE QUOTE INESIGIBILI PRESENTATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

CIG: 7515217940

TABELLA DEI COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N° 1 - Geom. Gianpiero CIMINO

IMPRESE PARTECIPANTI	CRITERIO DI VALUTAZIONE					
	A.1.a	A.1.b	A.1.c	A.1.d	A.2.a	A.2.b
PUBBLIALIFANA Srl	0,50	0,00	0,60	0,50	0,50	3,00
CRESET Spa	0,60	0,00	0,50	0,50	0,50	5,00
NOVARES Spa	0,60	1,00	0,60	0,60	0,60	0,00
SO.G.E.T. Spa	0,40	0,00	0,50	0,50	0,50	3,00
PUBLISERVIZI Srl	0,70	1,00	0,60	0,60	0,70	0,00

CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DELLE QUOTE RESIDUE E DELLE QUOTE INESIGIBILI PRESENTATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

CIG: 7515217940

TABELLA DEI COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N° 2 - Ing. Terenzio STABILE

IMPRESE PARTECIPANTI	CRITERIO DI VALUTAZIONE					
	A.1.a	A.1.b	A.1.c	A.1.d	A.2.a	A.2.b
PUBBLIALIFANA Srl	0,50	0,00	0,60	0,50	0,60	3,00
CRESET Spa	0,60	0,00	0,60	0,50	0,50	5,00
NOVARES Spa	0,60	1,00	0,60	0,50	0,60	0,00
SO.G.E.T. Spa	0,50	0,00	0,60	0,50	0,50	3,00
PUBLISERVIZI Srl	0,70	1,00	0,60	0,50	0,70	0,00

CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE


PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DELLE QUOTE RESIDUE E DELLE QUOTE INESIGIBILI PRESENTATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

CIG: 7515217940

TABELLA DEI COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAL COMMISSARIO N° 3 - Sig.ra Virginia TOMMASINO

IMPRESE PARTECIPANTI	CRITERIO DI VALUTAZIONE					
	A.1.a	A.1.b	A.1.c	A.1.d	A.2.a	A.2.b
PUBBLIALIFANA Srl	0,50	0,00	0,60	0,60	0,50	3,00
CRESET Spa	0,60	0,00	0,60	0,60	0,50	5,00
NOVARES Spa	0,50	1,00	0,60	0,60	0,50	0,00
SO.G.E.T. Spa	0,50	0,00	0,60	0,60	0,50	3,00
PUBLISERVIZI Srl	0,60	1,00	0,60	0,60	0,50	0,00

CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE





PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DELLE QUOTE RESIDUE E DELLE QUOTE INESIGIBILI PRESENTATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

CIG: 7515217940

TABELLA RELATIVA AI PUNTEGGI OTTENUTI A SEGUITO DELLE VALUTAZIONI DELL'OFFERTA TECNICA

CRITERIO DI VALUTAZIONE	A.1.a		A.1.b		A.1.c		A.1.d		A.1		A.2.a		A.2.b		A.2		PUNTEGGIO TOTALE RIPARAM.	PUNTEGGIO TOTALE RIPARAM.
	20		5		5		5		35		30		5		35			
	A	B	A	B	A	B	A	B	D	E	A	B	C	D	E			
PUNTEGGIO MAX	0,500	10,000	0,000	0,000	0,600	0,567	0,533	2,667	20,167	35,000	0,533	16,000	3,000	19,000	33,250	34,667	60,440	
PUBBLIALIFANA Srl	0,600	12,000	0,000	0,000	0,567	0,533	2,667	18,167	31,529	0,567	15,000	5,000	20,000	35,000	37,500	65,372		
CRESET Spa	0,567	11,333	1,000	0,000	0,600	0,567	2,833	14,833	25,744	0,500	17,000	0,000	17,000	29,750	35,167	61,279		
NOVARES Spa	0,467	9,333	0,000	0,000	0,567	0,533	2,667	14,833	25,744	0,500	17,000	0,000	17,000	29,750	32,833	57,244		
SO.G.E.T. Spa	0,667	13,333	0,000	0,000	0,600	0,567	2,833	20,167	35,000	0,633	19,000	0,000	18,000	31,500	39,167	68,250		
PUBLSERVIZI Srl																		

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti la Commissione Giudicatrice

Punteggio ottenuto relativamente al il singolo sub-criterio

Punteggio attribuito in modo tabellare dalla Commissione

Punteggio relativo al criterio di valutazione prima della riparametrizzazione

Punteggio relativo al criterio di valutazione dopo la riparametrizzazione

CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE





# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Area Sele - Picentini

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)

Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  
ED EXTRATRIBUTARIE, RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE  
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DELLE QUOTE RESIDUE E DELLE QUOTE  
INESIGIBILI PRESENTATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

**CIG: 7515217940**

## VERBALE DI GARA N° 5

### ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

#### APERTURA DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA" E FORMAZIONE GRADUATORIA

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **VENTUNO** del mese di **GENNAIO**, alle **16.40** presso la sede della Centrale Unica di Committenza "Area Sele-Picentini" sita in Bellizzi (SA) alla via Roma, 197, si è regolarmente costituita la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 118 del 12.11.2018 (Reg. Gen. n. 976 del 12.11.2018), per procedere, *in seduta pubblica*, alla apertura delle buste relative all'OFFERTA ECONOMICA, alla assegnazione dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria finale.

Sono presenti:

- Geom. Gianpiero CIMINO – Dipendente del Comune di Altavilla Silentina;
- Ing. Terenzio STABILE - Dipendente del Comune di Castellabate;
- Sig.ra Virginia TOMMASINO - Dipendente del Comune di Altavilla Silentina;

Sono presenti, in rappresentanza delle ditte partecipanti:

- Sig. Antonio BRUNO, nato a Battipaglia (SA) il 19.09.1972 – delegato della ditta NOVARES Spa
- Sig.ra Azzurra LILIANO, nata a Bologna (BO) il 19.10.1981 - delegato della ditta PUBBLIALIFANA Srl;
- Dott. Paolo LA SCALA, nato ad Aversa (CE) il 24.03.1959 - delegato della PUBBLISERVIZI Srl (delega agli atti);
- Sig. Christian DE FEO, nato a Salerno (SA) il 08.10.1975 - delegato della CRESET Spa (delega agli atti);
- Sig. Stefano MARTELLA, nato a Roma (RM) il 03.12.1959 - delegato della SO.G.E.T. Spa (delega agli atti).

Il Presidente, constatata la validità della commissione dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si da atto che, stante il tempo trascorso per l'espletamento delle procedure di gara, con nota prot. n. 186 del 19.01.2018 il RUP ha richiesto ai concorrenti la seguente documentazione:

- disponibilità a mantenere valida l'offerta presentata per ulteriori 180 giorni;
- polizza fideiussoria integrativa valida per ulteriori 180 giorni.

A tal riguardo si precisa che:


- In data 18.01.2019, al prot. n. 1103, è pervenuto un plico da parte della ditta PUBBLIALIFANA Srl - All'apertura del plico si rileva che la documentazione ivi contenuta è priva del documento di identità del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di validità dell'offerta economica.
- In data 16.01.2019, al prot. n. 921, è pervenuto un plico da parte della ditta CRESET Spa - All'apertura del plico si rileva che la documentazione ivi contenuta risulta conforme a quanto richiesto.
- In data 21.01.2019, al prot. n. 1189, è pervenuto un plico da parte della ditta NOVARES Spa - All'apertura del plico si rileva che la documentazione ivi contenuta e priva della dichiarazione di validità dell'offerta economica.



- In data 21.01.2019, al prot. n. 1192, è pervenuto un plico da parte della ditta SOGET - La documentazione trasmessa è conforme a quanto richiesto.
- In data 21.01.2019, al prot. n. 1195, è pervenuto un plico da parte della ditta PUBLISERVIZI Srl - La documentazione trasmessa è conforme a quanto richiesto.

Atteso quanto innanzi, la Commissione ritiene opportuno di sospendere la procedura e di demandare al RUP la richiesta della documentazione integrativa innanzi descritta.


Alle ore 17.10, il Presidente dichiara chiusa la seduta.



Geom. Gianpiero CIMINO


**LA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Ing. Terenzio STABILE



**CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE**

Sig.ra Virginia TOMMASINO



**CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE**



# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Area Sele - Picentini

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)

Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  
ED EXTRATRIBUTARIE, RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE  
TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DELLE QUOTE RESIDUE E DELLE QUOTE  
INESIGIBILI PRESENTATE DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

**CIG: 7515217940**

**VERBALE DI GARA N° 5**

**ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**APERTURA DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” E FORMAZIONE GRADUATORIA**

CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE

L’anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **QUATTRO** del mese di **FREBBRAIO**, alle **16:10** presso la sede della Centrale Unica di Committenza “Area Sele-Picentini” sita in Bellizzi (SA) alla via Roma, 197, si è regolarmente costituita la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 118 del 12.11.2018 (Reg. Gen. n. 976 del 12.11.2018), per procedere, *in seduta pubblica*, alla apertura delle buste relative all’OFFERTA ECONOMICA, alla assegnazione dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria finale.

Sono presenti:

- Geom. Gianpiero CIMINO – Dipendente del Comune di Altavilla Silentina;
- Ing. Terenzio STABILE - Dipendente del Comune di Castellabate;
- Sig.ra Virginia TOMMASINO - Dipendente del Comune di Altavilla Silentina;

Sono presenti, in rappresentanza delle ditte partecipanti:

- Sig. Antonio BRUNO, nato a Battipaglia (SA) il 19.09.1972 – delegato della ditta NOVARES Spa (delega agli atti);
- Dott. Paolo LA SCALA, nato ad Aversa (CE) il 24.03.1959 - delegato della PUBBLISERVIZI Srl (delega agli atti);
- Sig. Christian DE FEO, nato a Salerno (SA) il 08.10.1975 - delegato della CRESET Spa (delega agli atti);
- Sig. Stefano MARTELLA, nato a Roma (RM) il 03.12.1959 - delegato della SO.G.E.T. Spa (delega agli atti).

Il Presidente, constatata la validità della commissione dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente si da atto che con verbale di gara n. 5 del 21.01.2019, la procedura di verifica delle offerte economiche era stata sospesa in quanto alcuni operatori economici non avevano correttamente riscontrato la richiesta trasmessa dal RUP con nota prot. n. 186 del 19.01.2018.

In particolare era risultato che:

- La documentazione trasmessa dalla ditta PUBBLIALIFANA Srl era priva del documento di identità del soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di validità dell’offerta economica.
- La documentazione trasmessa dalla ditta NOVARES Spa era priva della dichiarazione di validità dell’offerta economica.

Pertanto, il RUP non nota prot. n. 631 e 632 del 23.01.2019, ha richiesto, rispettivamente alla PUBBLIALIFANA Srl e NOVARES Spa, di trasmettere la documentazione innanzi evidenziata.

A seguito di quanto innanzi, è pervenuto quanto segue:

- Plico trasmesso dalla ditta NOVARES Spa, assunto agli atti in data 25.01.2019 al prot. n. 1578;
- Plico trasmesso dalla ditta PUBBLIALIFANA Srl, assunto agli atti in data 28.01.2019 al prot. n. 1659

Procedendo all’apertura dei plichi innanzi elencati, si riscontra quanto segue:



- Il plico trasmesso dalla ditta NOVARES Spa contiene la dichiarazione di validità dell'offerta;
- Il plico trasmesso dalla ditta PUBBLIALIFANA Srl contiene la dichiarazione di validità dell'offerta completa di documento.

Tutta la documentazione elencata viene vidimata dai componenti della Commissione di gara.

Completata la fase di verifica della documentazione trasmessa e dando atto che tutti i concorrenti hanno riscontrato positivamente le richieste formulate, il Presidente procede con le operazioni di gara dando lettura del verbale n. 4 (19.11.2018 - 07.01.2019) relativo alle risultanze delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice relativamente al contenuto delle OFFERTE TECNICHE (BUSTA B) presentate dalle ditte partecipanti ed ammesse.

Da tale verbale risulta che alle ditte ammesse alla presente fase di gara sono stati attribuiti i seguenti punteggi complessivi:

N	DITTA PARTECIPANTE	PUNTEGGIO
1	PUBBLIALIFANA Srl	60,440
2	CRESET Spa	65,375
3	NOVARES Spa	61,279
4	SO.G.E.T. Spa	57,244
5	PUBLISERVIZI Srl	68,250

Tutti i partecipanti hanno superato la soglia prevista dall'art. 18.1 del Bando/Disciplinare

Pertanto, la Commissione da inizio all'apertura delle buste contenenti l'OFFERTA ECONOMICA procedendo con l'apertura del contenitore all'interno del quale erano stati rinchiusi i plichi contenenti le offerte economiche. Si da comunque atto che i medesimi, conservati a cura della CUC Sele Picentini nell'apposito locale adibito ad archivio, risultano integri e sigillati sui lembi di chiusura non evidenziando nulla che possa far ipotizzare la loro manomissione.

Si procede, pertanto all'apertura delle singole buste relative agli operatori economici ammessi rilevando, per ognuna di esse, il RIBASSO percentuale da applicare all'importo presunto della Concessione posto a base di gara dandone lettura ai presenti.

L'intera documentazione relativa all'offerta tempo presentata dai singoli operatori economici viene vidimata da tutti i componenti della Commissione Giudicatrice.

Da quanto rilevabile dalla documentazione relativa all'OFFERTA ECONOMICA presentata dai concorrenti ammessi, risulta quanto segue:

N	DITTA PARTECIPANTE	CONTENUTO	RIBASSO % sull'importo a base di gara
1	PUBBLIALIFANA Srl	CONFORME	41,000 %
2	CRESET Spa	CONFORME	31,000 %
3	NOVARES Spa	CONFORME	5,000 %
4	SO.G.E.T. Spa	CONFORME	27,500 %
5	PUBLISERVIZI Srl	CONFORME	10,000 %

Sulla scorta di quanto innanzi riportato, e di quanto previsto dal disciplinare di gara relativamente all'ELEMENTO PREZZO, ai concorrenti ammessi vengono attribuiti i seguenti punteggi:

CRITERIO	RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPOTO A BASE DI GARA		
	Ribasso offerto	Coeff.	Punteggio ottenuto
PUNTEGGIO MAX			30
PUBBLIALIFANA Srl	41,000	1,000	30,000
CRESET Spa	31,000	0,756	22,683
NOVARES Spa	5,000	0,122	3,659
SO.G.E.T. Spa	27,500	0,671	20,122
PUBLISERVIZI Srl	10,000	0,244	7,317

Successivamente alla fase di apertura delle buste contenenti l'OFFERTA ECONOMICA, la Commissione giudicatrice procede, in seduta riservata, all'attribuzione dei relativi punteggi in coerenza con quanto riportato nell'ambito del disciplinare di gara.



Atteso quanto innanzi visti gli esiti relativi all'attribuzione dei punteggi di cui all'offerta tecnica (verbale di gara n. 4) ed all'offerta economica (presente verbale) nella tabella che segue si riporta il punteggio complessivamente ottenuto da ognuna delle ditte partecipanti ammesse.

	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
PUBBLIALIFANA Srl	60,440	30,000	<b>90,440</b>
CRESET Spa	65,372	22,683	<b>88,055</b>
NOVARES Spa	61,279	3,659	<b>64,937</b>
SO.G.E.T. Spa	57,244	20,122	<b>77,366</b>
PUBLISERVIZI Srl	68,250	7,317	<b>75,567</b>

Da quanto innanzi deriva la seguente graduatoria:

POSIZIONE IN GRADUATORIA	DITTA PARTECIPANTE	PUNTEGGIO OTTENUTO
1	<b>PUBBLIALIFANA Srl</b>	<b>90,440</b>
2	CRESET Spa	88,055
3	SO.G.E.T. Spa	77,366
4	PUBLISERVIZI Srl	75,567
5	NOVARES Spa	64,937

A tal punto la Commissione da atto che ai sensi dell'art. 97 – comma 3 del d.lgs 50/2016, il quale prevede che "Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara", sono risultate anomale le offerte presentate dai seguenti operatori economici:

- **PUBBLIALIFANA Srl** - PRIMO classificato

Alle ore **16:45**, il Presidente dichiara chiusa la seduta rimettendo gli atti di gara al RUP per quanto di competenza.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

**LA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Geom. Giampaolo CIMINO

Ing. Terenzio STABILE

Sig.ra Virginia TOMMASINO

**CENTRALE UNICA  
DI COMMITTENZA  
SEL E PICENTINI  
SERVIZIO IN HOUSE**





# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

## Area Sele - Picentini

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)

Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DELLE QUOTE RESIDUE E DELLE QUOTE INESIGIBILI PRESENTATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

**CIG: 7515217940**

### VERBALE DI GARA N° 7

#### VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GIUSTIFICAZIONE DELL'OFFERTA PRESENTATA IN SEDE DI GARA (art. 97 del d.lgs 50/2016)

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **QUATTRO** del mese di **MARZO**, dalle **16:00** alle ore **18:30** e, successivamente, il giorno **18/03/2019**, dalle ore **15:50** alle ore **18:10**, presso la sede della Centrale Unica di Committenza "Area Sele-Picentini" sita in Bellizzi (SA) alla via Roma, 197, il sottoscritto dott. Michele Di SARLI in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi del supporto dei componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 118 del 12.11.2018 (Reg. Gen. n. 976 del 12.11.2018), procede, in seduta riservata, alla verifica e valutazione della documentazione giustificativa dell'offerta presentata in sede di gara ai sensi di quanto specificatamente previsto dall'art. 97 del d.lgs 50/2016.

Preliminarmente, si precisa quanto segue:

- A seguito delle valutazioni effettuate relativamente all'OFFERTA TECNICA (verbale di gara n. 4 del 19.11.2018 - 07.01.2019) ed al contenuto dei plichi relativi all'OFFERTA ECONOMICA (verbale di gara n. 6 del 04.02.2019) è risultato che l'offerta presentata dal concorrente:
  - PUBBLIALIFANA Srl - PRIMO classificatoè risultata anomala ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del d.lgs 50/2016;
- Ai sensi dell'art. 97-comma 5 del d.lgs 50/2016, Il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto al su indicato concorrente la documentazione giustificativa dell'offerta come di seguito specificato:
  - PUBBLIALIFANA Srl- nota prot. n. 1062 del 06.02.2019 (Comune di Altavilla Silentina);
- A seguito delle richieste di cui al punto che precede,
  - In data 19.02.2019, prot. n. 3473 (comune di Bellizzi) è pervenuto un plico chiuso e sigillato da parte del concorrente PUBBLIALIFANA Srl;

Atteso quanto innanzi lo scrivente RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, procede all'apertura del plico trasmesso dalla PUBBLIALIFANA Srl. A seguito dell'apertura di detto plico si da atto che al suo interno viene rinvenuta la seguente documentazione:

- Spiegazioni Giustificazioni (unico plico composto da 10 facciate oltre la testata ed il documento di identità)

Tutta la suddetta documentazione viene vidimata dallo scrivente RUP e dai componenti la commissione giudicatrice.

Completata la fase di verifica e valutazione della documentazione presentata, lo scrivente RUP ritiene che la documentazione analizzata consente di definire, nel suo complesso, l'offerta presentata dal concorrente PUBBLIALIFANA Srl, **NON CONGRUA** per le seguenti motivazioni:

1. Mancata corrispondenza tra il costo della manodopera indicato in sede di offerta pari ad €. 35.000,00 e quello indicato in sede di giustificazioni pari €. 173.882,52;



2. Gli elementi giustificativi prodotti non contemplano quanto dichiarato nell'offerta tecnica e precisamente non sono stati considerati:

- a. i costi del personale relativi alle due unità da assumere in loco;
- b. i costi del personale relativi ai due messi notificatori;
- c. i costi dello staff legale composto da 4 legali e 2 istruttori amministrativi;
- d. i costi di formazione delle risorse umane impiegate nel progetto;
- e. i costi gestionali degli applicativi software;
- f. i costi delle notifiche per la parte non rientrante nella percentuale stimata di riscossione dell' 80% (punto 2.2 dei giustificativi);
- g. i costi del gruppo di supporto interno;
- h. i costi del Responsabile di progetto;
- i. I costi di gestione della sede operativa;
- j. I costi del Call Center e del numero verde;
- k. I costi di gestione del POS e dei pagamenti via web;
- l. I costi di formazione dei messi notificatori;
- m. I costi relativi al rifacimento della numerazione civica e toponomastica;
- n. I costi della campagna informativa;
- o. Il rimborso spese relativo alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione, stimate pari a circa € 3.500,00 da versarsi alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi del D.L. n. 66/2014 (conv. L. n. 89/2014) e del D.L. 210/2015 e s.m.i ed integrazioni oltre alle spese generali (CUC), ammontanti ad € 4.097,47 (cfr art. 36 del capitolato speciale d'appalto ed art. 23 del bando/disciplinare di gara);
- p. I costi delle cauzioni e delle polizze;
- q. Spese gestione sede principale e spese di viaggio per il personale impiegato nel servizio;

Pertanto, atteso quanto innanzi ed ai sensi di quanto specificatamente previsto a riguardo dall'art. 97 del d.lgs 50/2016, il RUP **ESCLUDE** il concorrente **PUBBLIALIFANA Srl** dalla procedura per non aver giustificato l'offerta presentata in sede di gara.

Atteso quanto innanzi, visto il verbale di gara n. 6 del 04.02.2019 dal quale risultava la seguente graduatoria:

POSIZIONE IN GRADUATORIA	DITTA PARTECIPANTE	PUNTEGGIO OTTENUTO
1	PUBBLIALIFANA Srl	90,440
2	CRESET Spa	88,055
3	SO.G.E.T. Spa	77,366
4	PUBLISERVIZI Srl	75,567
5	NOVARES Spa	64,937

Si da atto che l'operatore economico che ha presentato l'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA per l'Amministrazione è la ditta **CRESET Spa con sede legale in Milano (MI) alla via Feltre, 75** per aver ottenuto il punteggio complessivo **88,055 PUNTI** e per aver offerto **un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 31,000 %, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 368.475,81.**

Alle ore **18:10**, il RUP dichiara chiusa la seduta riservandosi l'adozione degli atti consequenziali.


Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

  
Ing. Michele DI SARLI

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

  
Geom. Gianpiero CIMINO

  
Ing. Terenzio STABILE

  
Sig.ra Virginia TOMMASINO